

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XVIII LEGISLATURA

### 411ª SEDUTA PUBBLICA

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2022

---

Presidenza del vice presidente TAVERNA,  
indi del vice presidente CALDEROLI  
e del vice presidente LA RUSSA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

---

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

##### Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11).

Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

##### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore** (Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 11,04)

##### **Discussione e approvazione della questione di fiducia**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2542, già approvato dalla Camera dei deputati.

Chiedo alla Presidente delle Commissioni riunite 1ª e 12ª, senatrice Parente, di riferire sui lavori delle Commissioni.

PARENTE (IV-PSI). Signor Presidente, le Commissioni riunite 1ª e 12ª hanno dedicato all'esame del disegno di legge n. 2542 la seduta pomeridiana di ieri e quella antimeridiana di stamattina. Sono state svolte le fasi dell'illustrazione, della discussione generale, delle repliche e dell'esame degli ordini del giorno; la trattazione degli emendamenti - si tratta di settantadue emendamenti - è stata avviata, ma non si è potuto concluderla in tempo utile, date anche le numerose richieste di intervento per l'illustrazione e le dichiarazioni di voto. Conseguentemente, non è stato possibile terminare l'iter in Commissione con il conferimento del mandato ai relatori.

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dalla senatrice Parente, il disegno di legge n. 2542, non essendosene concluso l'esame nelle Commissioni riunite, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Paragone per illustrarla. Ne ha facoltà.

[PARAGONE](#) (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, nemmeno ventiquattr'ore fa eravamo avvolti in un dibattito nel quale l'Europa era centrale, quanto a importanza politica, in uno scenario delicato qual è quello del conflitto in Ucraina. L'Europa era al centro di ogni intervento; è stata richiamata, è stata invocata ed è stata persino spinta a darsi una maggiore consistenza, sotto il profilo politico.

Voi conoscete benissimo le mie posizioni rispetto all'Europa e all'Unione europea. Avendo messo in piedi un partito che si chiama Italexit, non ho una grande considerazione del progetto europeo o unionista, ma mi rifaccio e mi rimetto sulla scia delle vostre parole, anche per costruire un pezzo della questione pregiudiziale. Se infatti è vero che, ancora una volta, questo Parlamento si ritrova a fare i conti con l'abuso della decretazione d'urgenza; e se, ancora una volta, questo Parlamento si ritrova a fare i conti con le tante questioni di fiducia e i tanti voti di fiducia, è altresì importante richiamare lo scollamento che c'è tra la normativa italiana e quella europea e, quindi, con quell'Europa di cui continuate in un certo senso a invocare il rispetto e la costruzione.

Attraverso la decretazione d'urgenza è stata costruita praticamente tutta l'impalcatura normativa dell'emergenza Covid, ma a un certo punto anche qualche altro soggetto, l'Unione europea, stava tentando di dare una risposta normativa che rendesse omogenei gli interventi dei Paesi membri dell'Unione europea. Tra questi vi è il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 953 del 2021. Proprio andando nelle pieghe di tale Regolamento, e in particolare dell'articolo 3, che, ai commi 1 e 7, vieta la discriminazione con riferimento al possesso di uno dei tre tipi di certificazioni verdi (guarigione, vaccino, tampone rapido o molecolare), ritenendo equivalente dal punto di vista scientifico il certificato verde derivante dal tampone antigenico a quelli comprovanti la vaccinazione o la guarigione, dobbiamo capire che una cosa esclude l'altra: il *super green pass* o *green pass* rafforzato toglie uno dei tre elementi con cui finora abbiamo costruito un pezzo anche della nostra emergenziale vita quotidiana. Da qui il succo della questione pregiudiziale, che è un nodo innanzitutto politico che poniamo - lo ripeto - ma che sta diventando anche di carattere sociale.

Ci pare, infatti, difficile riuscire a immaginare i giorni futuri e il periodo futuro stando ancora nella dinamica di una continua esibizione, di una continua ostensione, di un QR code, di un codice, di un *green pass*. È quasi come se avessimo sostituito i nostri nomi e le nostre carte d'identità con un quadrato magico.

Penso che questo non sia in linea con l'addensante della Costituzione, che è ben più che la somma degli articoli, è un qualcosa che mette l'individuo al centro. Proprio alla luce del citato Regolamento, ritengo che il decreto che andiamo a discutere sia scollato, sia in antitesi, sia penalizzante.

Da qui, invito i colleghi a fare una riflessione su che cosa vogliamo scegliere, a questo punto. Vogliamo battere o meno la via della soluzione italiana, nazionale, per uscire dall'emergenza, come mi sembra nello spirito di quest'Assemblea? Ripeto che lo dice uno che non crede nell'Unione europea, ma che deve fare i conti con i regolamenti e con le normative esistenti. Quindi, sta a voi la scelta di dire se il Regolamento dell'Unione europea ha o meno un senso; a maggior ragione se tale indicazione arriva dentro il Regolamento che, tra le norme e gli atti normativi dell'Unione europea, è il più forte e il più vincolante in tutte le sue parti.

Allora, perché continuiamo ad andare avanti su una strada che non solo non impatta più sulla vita di oggi, perché non siamo assolutamente più nell'emergenza di un tempo, ma che, da un punto di vista normativo, va a sbattere con quanto indica il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea? È un *green pass* rafforzato che rischia di essere indebolito proprio alla luce di questa conflittualità.

Mi rimetto anche a un altro ordine di considerazioni, forse un po' più politico, ma che sta ancora una volta dentro la Costituzione, che non prevede in alcun modo la discriminazione tra gli individui. È bello che le piazze italiane si siano animate - prima e non solo - di manifestazioni

contro il *green pass*, perché il dissenso è concesso e ce lo permetteremo. Dico, però, che è anche bello che le piazze italiane si stiano riempiendo al grido di: no guerra, sì pace.

Ben vengano tutta questa confluenza e tutta questa partecipazione larghissima di persone. Sono sicuro che in quelle piazze si troveranno persone che magari non avrebbero partecipato insieme a manifestazioni contro il *green pass*. E potrebbe accadere che il sabato e la domenica vadano insieme in piazza a dire no alla guerra, e poi, il lunedì, qualcuno sarà discriminato, perché non in possesso del *green pass* rafforzato, e quindi sarà escluso dal lavoro, da un suo diritto costituzionale.

Ovviamente, mi auguro che lo scenario di guerra vada a concludersi nel più breve tempo possibile. Ma, se così non fosse, com'è sacrosanto il diritto dei cittadini di dire no alla guerra, lo è altresì il fatto di denunciare la paradossale situazione per cui mi ritrovo a dire no alla guerra e sì alla pace, a stare insieme in piazza con tante altre persone, e magari il lunedì a non poter andare a lavorare, perché sono stato penalizzato. E quella penalizzazione è esclusa dal Regolamento dell'Unione europea.

Trovo ugualmente paradossale - a maggior ragione nell'ambito di una situazione di emergenza - il fatto che un lavoratore privo del *super green pass* rafforzato non possa andare a lavorare, perché rientra nell'obbligo vaccinale per categoria professionale, pur essendo guarito, per cui in teoria non è più esposto e non è più un pericolo né per sé né per gli altri.

Per quale motivo allora una persona guarita, che avrebbe diritto al *super green pass* o al *green pass* rafforzato nel mondo della scuola, delle Forze dell'ordine, della sanità, e quindi nelle tre categorie professionali che sono state segnalate e marchiate dall'obbligo vaccinale, non può avere diritto a tornare sul posto di lavoro?

Vi invito quantomeno a dire sì o no su una pregiudiziale che vi consentirebbe di esprimervi. So che dentro quest'Aula ci sono sensibilità politiche diverse e qualcuno avrebbe voglia di smarcarsi e di dire basta a quest'emergenza trascinata a fatica.

Allora, siccome non siamo un QR code e siamo tutti ben consapevoli delle discriminazioni che possono nascere e si possono alimentare, vi invito a prendere in considerazione proprio questo aspetto. Vogliamo e volete essere pienamente europeisti oppure volete in qualche modo difendere soltanto l'attività del Governo? È questo il succo della questione pregiudiziale che rimette il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo proprio al centro: quello è il pallone con cui dobbiamo giocare.

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale presentata si svolgerà una discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

**FLORIS (FIBP-UDC).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FLORIS (FIBP-UDC).** Signor Presidente, la questione pregiudiziale proposta dal senatore Paragone e da altri senatori è superata dagli eventi. Venire oggi a dire al Parlamento che non deve convertire un decreto-legge, che peraltro scade fra sei giorni, è un inutile tentativo di ostruzionismo, di *filibustering*.

Ci siamo accorti tutti che vi sono state alcune incongruenze nella disciplina degli ultimi due anni di emergenza pandemica. La questione pregiudiziale cita i quattro decreti-legge del gennaio 2022: il signor senatore Paragone, se conta bene, vedrà che i decreti-legge in tema di contenimento del Covid e della crisi economica a esso legata sono stati per l'esattezza 42, dall'inizio della crisi ad oggi. Tutti i provvedimenti sono stati presi nell'alveo del diritto europeo e della Costituzione italiana, garantiti dalla firma autorevole del garante della Costituzione, il presidente Mattarella.

C'è stata un'ansia normativa che ci auguriamo di non vedere mai più, ma che assolutamente giustificiamo, in quanto dovuta all'evolversi di eventi imprevedibili e incontrollabili.

Un grande medico e scienziato, Giuseppe Remuzzi - è di Bergamo, dove il virus ha mietuto migliaia di vittime nel 2020 - uomo di scienza che dirige uno dei più prestigiosi istituti di ricerca, il «Mario Negri», ha detto che, di fronte alla prima ondata pandemica, ha avuto paura che potessimo morire tutti.

La scienza all'inizio della pandemia non sapeva chi fosse il nemico né come affrontarlo, per cui la prudenza sua e dei comitati scientifici che consigliano il Ministro della salute ha richiesto la necessità di adattare via via i provvedimenti *in itinere*.

La stessa prudenza è stata presa nell'adottare atti normativi in favore degli italiani. Se però non ci fossero stati tutti i provvedimenti emanati, oggi non saremmo a quasi il 90 per cento di vaccinati e non avremmo salvato migliaia e migliaia di vite umane.

Ricordo che il primo anno della pandemia, quello che ci ha visto quasi senza difese, ha fatto 130.000 morti. Il numero dei deceduti è poi calato grazie alle misure prese nello stato di emergenza. La gestione tecnico-scientifica della pandemia e quella dei provvedimenti ad essa collegata poteva essere fatta con maggiore razionalità? Forse sì, ma la prudenza ha rallentato le diverse varianti del *virus* e ha salvato migliaia di vite, soprattutto dei soggetti più deboli, portandoci ora ad avere maggiore consapevolezza di chi è il nemico, di come muta e di come possiamo affrontarlo. Quello che conta oggi è che, nel momento in cui stiamo affrontando l'argomento e approvando il provvedimento al nostro esame, siamo entrati in uno stato nuovo dell'emergenza Covid-19. Siamo fuori dall'emergenza: sì, siamo nella fase finale e, se anche ricominciasse una nuova variante, abbiamo oramai informazioni sufficienti per affrontarla senza chiudere nuovamente tutto e direi anche senza imporre nuove restrizioni sanitarie che non siano di buon senso.

La durata del *green pass* è cambiata diverse volte, è così; quella del *super green pass* ora è finalmente illimitata.

Oggi abbiamo alcune certezze: i vaccinati - quasi il 90 per cento della popolazione adulta - hanno contribuito certamente a rallentare, ma non a fermare la circolazione del virus. Sicuramente sapremo affrontare nuove epidemie o pandemie con gli strumenti più adeguati: oltre ai vaccini e agli eventuali richiami, ne abbiamo di nuovi, sempre più specifici; abbiamo altre cure e protocolli di cura da seguire, che si sono dimostrati efficaci.

Ribadiamo la nostra fiducia nelle vaccinazioni, ma oggi siamo confortati dal fatto di avere anche altri percorsi sanitari da far seguire a chi non possa o non voglia vaccinarsi. Non dobbiamo quindi più distinguere tra buoni e cattivi, perché così facendo abbiamo dato voce ai cattivi maestri, tra i quali i no vax e i no mask, ma l'augurio è quello di uscire dall'incertezza e il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire va proprio in questa direzione. Lo dobbiamo principalmente alle tante attività economiche - soprattutto quelle legate al turismo, alla ristorazione e al commercio - che hanno subito pesanti perdite. Lo dobbiamo anche agli altri settori produttivi che hanno subito un contraccolpo straordinario. Lo dobbiamo ai lavoratori, che devono poter tornare a lavorare in tranquillità. Ci auguriamo che i nostri ragazzi possano tornare a frequentare la scuola sempre in presenza.

I genitori di ragazzi disabili - così come prevede il decreto-legge - nel settore privato potranno usufruire dello *smart working*. Ritengo quindi, che gradualità e buon senso debbano essere le nuove parole d'ordine che segnano la fine del periodo di emergenza durato due anni.

Con prudenza, cautela e responsabilità, ma senza allarmismi, dobbiamo e possiamo contrastare il virus e le sue varianti, tornando però in modo graduale e convinto alla normalità, peraltro segnata da tensioni e conflitti, che ci devono indurre a lavorare tutti per proporci come messaggeri di pace.

In considerazione di quanto detto, il Gruppo Forza Italia invita a un voto contrario alla questione pregiudiziale presentata dal senatore Paragone. (*Applausi*).

[PISANI Giuseppe](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANI Giuseppe (M5S). Signor Presidente, intervengo sulla questione pregiudiziale posta sul decreto-legge al nostro esame, le cui misure hanno già spiegato i propri effetti, per esprimere alcune considerazioni in merito ai provvedimenti che sono stati fin qui adottati. Mi riferisco soprattutto all'efficacia della campagna di vaccinazione e alle modalità con le quali è stata condotta.

Com'è già stato detto e com'è risaputo, se oggi abbiamo una riduzione dei contagi e un il calo dell'indice RT, così come dei ricoveri e dei decessi, lo dobbiamo sia ai comportamenti diligenti della gran parte degli italiani sia all'efficacia della campagna di vaccinazione. Lo dobbiamo cioè ai vaccini, che hanno aumentato le nostre resistenze immunitarie e ci hanno messo in

condizione di contrastare efficacemente il virus e la sua penetrazione e diffusione nel nostro organismo e nella società.

Personalmente, Presidente, signori colleghi e colleghe, non sono un fautore degli obblighi. Negli oltre quarant'anni di esperienza professionale e di vita da medico, seppur condotta da medico ospedaliero, ho dedicato davvero molto tempo alla prevenzione, andando incontro alle carenze dell'assistenza territoriale che sono ben note e che cercheremo di sanare con l'attuazione dei provvedimenti del PNRR.

Ci siamo dedicati tanto negli ospedali alla prevenzione e, come me, tanti colleghi si sono resi conto di quanto sia importante l'adesione spontanea degli individui, che si può ottenere a seguito del dialogo e di una corretta informazione. Bisogna convincere le persone dell'efficacia delle pratiche mediche, cosa che purtroppo non sempre è avvenuta, a causa di una comunicazione che spesso ha prestato più attenzione all'*audience* che alla vera e propria opera di informazione.

È innegabile tuttavia che gli obblighi vaccinali degli anni Cinquanta e Sessanta - e anche prima e dopo - abbiano permesso di eradicare malattie come la poliomielite e di contrastarne efficacemente altre, come la tubercolosi, la difterite e la pertosse. Ciò che mi dà da pensare è che difficilmente si sarebbero raggiunti i traguardi odierni, noti a tutti, se non fossero state introdotte determinate misure.

Ciò che mi fa riflettere molto è altresì constatare come le persone credano all'efficacia e alla validità delle cure mediche e delle terapie chirurgiche e si affidino a noi medici, sapendo che risolveremo la grande maggioranza dei loro casi, perché ovviamente pratichiamo una medicina basata sull'evidenza, che viene dalle esperienze professionali di tutti e ci mette in condizione di raggiungere i migliori risultati. Ma, quando si tratta di vaccini, il fatto di incontrare una resistenza in ampie fasce della popolazione mi lascia pensare.

Mi ricollego al discorso di prima: forse bisogna rivedere le modalità di informazione e di scambio e bisogna parlare con le persone, proprio per evitare che si formino compagini tipo pro vax, no vax o pro scienza, contro la scienza. Questo sicuramente non fa bene alla società.

Adesso dovremmo adattare le nostre abitudini a una nuova normalità, perché la pandemia non è affatto sconfitta. Dobbiamo pensare a vaccinare tutta la specie umana e rivedere alcune nostre abitudini. A questo proposito vorrei fare una precisazione e mi rivolgo anche ai decisori politici: recenti studi, ai quali hanno contribuito anche sezioni del nostro Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), hanno dimostrato l'efficacia della ventilazione negli ambienti chiusi per ridurre fortemente le possibilità di contagio. Mi auguro quindi che il decisore politico introduca dei provvedimenti che possano facilitare e aumentare la ventilazione negli edifici pubblici e privati.

Signor Presidente, concludo affermando che tutte le misure sono passibili di una revisione al fine di migliorarne l'efficacia. La scienza medica lo fa periodicamente, più volte nel corso dell'anno: vi sono società internazionali preposte a questo, che rivedono le linee guida che ispirano i nostri comportamenti e i protocolli medici. Bisogna sempre adattare i provvedimenti alle nuove circostanze e non vi è motivo di ritenere che, anche nel prossimo futuro, non possano essere modificati i provvedimenti sin qui adottati, adeguandoli alle nuove circostanze. Concludo ovviamente affermando il voto contrario del nostro Gruppo sulla questione pregiudiziale proposta. (*Applausi*).

[BOLDRINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOLDRINI](#) (PD). Signor Presidente, anch'io fin dall'inizio esprimo la mia contrarietà alla questione pregiudiziale in esame.

Il decreto-legge in discussione è stato emanato quando la situazione pandemica era diversissima da quella attuale: la variante omicron, infatti, era arrivata in ritardo nel nostro Paese e aveva prodotto effetti negativi in quel periodo; era quindi necessario estendere l'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni, dopo quello per il personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, di tutti i servizi alla persona, degli uffici pubblici e dei servizi postali, bancari e finanziari. Ciò ci ha permesso di contenere contagi e ricoveri e in effetti i dati attuali ci danno ragione in questo senso.

Inoltre, se oggi pensiamo al futuro, ricordo che il provvedimento prevede già alcuni allenamenti delle restrizioni, come per quanto riguarda la possibilità di somministrare alimenti nei cinematografi. Stiamo, quindi, andando verso un allentamento e stiamo anche pensando - come abbiamo detto in Commissione, e come il *premier* Draghi ha detto, affermando che si andrà verso la fine dell'emergenza - di poter davvero individuare nei prossimi provvedimenti sul tema un cronoprogramma per un graduale e progressivo allentamento di tutte le limitazioni, sulla base dell'andamento epidemiologico.

Tuttavia, colleghi, se oggi possiamo guardare al futuro con maggiore serenità, lo dobbiamo sicuramente alla massiccia campagna vaccinale e in questa sede ringrazio ancora il popolo italiano che, per oltre il 90 per cento si è voluto vaccinare e, quindi, ha fatto le vaccinazioni di propria iniziativa. È proprio grazie a loro che possiamo avere queste opportunità, ma abbiamo dovuto raccomandare e anche disporre degli obblighi, affinché tutto il contesto e le nostre comunità fossero messi in sicurezza.

Signor Presidente, ritengo pertanto che opporsi al decreto-legge in esame, ora che ci troviamo davvero alla fine di questa emergenza - come mi auguro - non possa essere accettato. Auspico invece che si possa passare al voto del provvedimento, che reca norme importanti, come quelle che dispongono un sostanziale aiuto contro il disagio scolastico attraverso la messa a disposizione di fondi.

Esprimiamo quindi il nostro voto contrario alla questione pregiudiziale in esame. (*Applausi*).

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (*Misto*). Signor Presidente, voterò a favore della questione pregiudiziale in esame, perché è un modo giusto di impedire l'ulteriore protrarsi degli effetti del decreto-legge in esame, che - come sapete tutti - contiene gli obblighi per gli ultracinquantenni ed estende le discriminazioni del *green pass* e del *super green pass*. Aspettare ancora non ha senso: sono provvedimenti e misure che erano inutili e dannosi, per cui prima li togliamo e meglio è. Stiamo facendo un danno al Paese: ci sono cittadini che non hanno più diritto al lavoro e non hanno mezzi di sostentamento, e noi dobbiamo immediatamente far venir meno tutto questo.

Vi invito quindi a riflettere: se voterete a favore di questa questione pregiudiziale, tutti i divieti, gli obblighi e la burocrazia ormai inutile verranno meno. Se invece voterete contro, vi renderete complici di ulteriori sofferenze e dovrete risponderne alle migliaia di persone che in questo momento sono a casa senza lavoro, o costrette a ottemperare a obblighi vaccinali che non vogliono e che comunque in questo momento non sono più attuali. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore Paragone e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

[ROMANO](#) (*M5S*). Ci apprestiamo a convertire in legge un decreto-legge del Governo, le cui disposizioni appaiono già fuori contesto e per molti versi non perfettamente allineate con le più attuali evidenze scientifico-sanitarie. Le morti da Covid costituiscono una straziante e lacerante realtà e, al di là di qualche ragionevole dubbio sulla correttezza e accuratezza della relativa stima, restano comunque tante e troppe; ugualmente, le morti e gli eventi avversi da vaccino sono verosimilmente sottostimati, per difficoltà di vario tipo nel denunciare e comprovare l'eventuale correlazione tra causa ed effetto. Non credo che possa esserci una morte più degna di considerazione di un'altra; non credo che ci possano essere paure più nobili di altre. Non ci sono verità assolute e altre da denigrare o deridere a prescindere; ci sono pensieri, riflessioni e parole di persone più o meno sensibili, preparate e attente e più o meno capaci di argomentare un pensiero oggettivamente critico.

La scienza e i vaccini hanno da sempre reso un servizio prezioso alla collettività e alla salute pubblica, ma le contraddizioni di alcune misure poste in essere per fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione del SARS-CoV-2, che ha a sua volta favorito l'innescarsi di un effetto indotto, non hanno facilitato un dialogo e un confronto realmente persuasivo. Di contro, hanno alimentato antagonismi, contrapposizioni e dispute ideologiche, nel cui solco attecchiscono e si rafforzano la cultura del sospetto, la malafede e l'ignoranza.

La pandemia ha prodotto vicende tristi e dolorose in termini non solo sanitari, ma anche economici, e ha preso tutti alla sprovvista. Oggi, però, una maggiore consapevolezza degli eventi ci impone di non essere spettatori inermi e acriticamente passivi rispetto a una realtà che va tenuta distinta dalla spettacolarizzazione mediatica. Traendo insegnamento dall'esperienza vissuta e rendendo merito al sacrificio di tutti coloro che si sono fatti parte attiva in questo difficile percorso comune, la politica ha il dovere di porsi con piglio costantemente critico e responsabile, accogliendo ogni voce, anche quella apparentemente più insensata, con la forza di chi, in maniera equilibrata e mai faziosa, è chiamato a operare nelle scelte con atteggiamento fiducioso, ma non fideistico, perché la stessa scienza ci ha dato prova che nulla può mai essere osservato in modo assoluto. Domando a quest'Assemblea se non sia giunto il tempo di cambiare approccio strategico rispetto a un quadro epidemiologico in favorevole divenire, concentrando ogni sforzo su quella parte di sanità, prima fra tutte la medicina territoriale (vero argine di ogni epidemia infettiva da virus), che richiede interventi strutturali e non più emergenziali, rafforzando i protocolli di sicurezza nei luoghi sovraffollati e negli ambienti di lavoro e, non da ultimo, incentivando il lavoro agile.

Il certificato verde - o *green pass* che dir si voglia - la cui asseverata funzione, in concreto e senza ipocrisia di sorta, è stata ed è fondamentalmente quella di indurre alla vaccinazione le frange più riottose, con qualche imbarazzo sul fronte dei presidi costituzionali, tende a essere ormai percepito come un ingiustificato e pervicace tentativo di continuare ad utilizzare le maniere forti. Tuttavia, in un contesto globale in cui la reale e contingente emergenza è rappresentata da un aumento incontrollato del costo della vita e da un tessuto economico e produttivo ancora troppo fragile, l'eccesso di prudenza può essere scambiato per accanimento ingiustificato, ingenerando ulteriori e pericolose tensioni.

Mi pare di capire che sia giunto, infine, il momento di superare, con spedita e non equivoca gradualità, la fase delle restrizioni, guardando con fiducia alle scelte operate anche da altri Paesi e non dimenticando che il lavoro, l'istruzione e la socialità in genere sono diritti che vanno tutelati e garantiti al pari della salute. Dobbiamo evitare di prestare il fianco, con le nostre scelte politiche, ad atteggiamenti anche indirettamente o inconsciamente discriminatori, aggravati o addirittura causati da un approccio non sempre serenamente obiettivo, perché contaminato dall'esigenza di trasformare in spettacolo persino il dibattito scientifico. Non possiamo permetterci di penalizzare la ripresa economica, adottando misure che sono state necessarie, ma che devono rappresentare un estremo rimedio. Il Paese e l'intrapresa economica vanno sostenuti, ma soprattutto hanno bisogno di correre sulle proprie gambe, senza vincoli che non siano davvero giustificati.

È opportuno dunque analizzare i dati reali, gestiti in maniera corretta, trasparente e indipendente, senza pressioni o ingerenze sulla scienza e sulla politica per avvantaggiare l'una o l'altra fazione o, peggio, per trarre un indebito profitto. I cittadini vanno stimolati al dialogo e al confronto, non assoggettati all'imposizione e la politica deve saperlo fare, assumendosi le proprie responsabilità, giammai delegando ad altri le decisioni che le competono.

Nel rispetto dei canoni di adeguatezza e ragionevolezza, è necessario pertanto riportare con coraggio, determinazione, forza e fiducia il tessuto economico, sociale e produttivo verso la normalità. Solo così si potrà rendere un buon servizio alla collettività, pacificando gli animi e superando ogni insicurezza e timore. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, ci facciamo carico di garantire un minimo di decoro al dibattito che segue questi provvedimenti, che arrivano dal Governo in modo difficile da aggettivare. Per l'ennesima volta, arriviamo a esaminare in Aula un provvedimento importantissimo, che incide sulla vita quotidiana degli italiani in modo stringente e tale da condizionarne non solo gli atteggiamenti, ma anche il vivere quotidiano e persino il mangiare. E chiariremo poi perché dico questo.

Ci arriviamo ancora una volta senza relatore e vedremo che cosa accadrà rispetto alla possibilità di discutere in Aula gli emendamenti. Questa mattina in Commissione, ovviamente, per il sovrapporsi degli orari e dei calendari non è stato possibile affrontare gli emendamenti, non abbiamo neanche esaurito l'esame dell'articolo 1. Tutto questo, insomma, sta diventando veramente una prassi sconsiderata e devo dire che fortunatamente c'è il Gruppo Fratelli d'Italia che, come stamattina e come in altre occasioni - vorrei dire come sempre, da quando il Governo si è insediato - garantisce al Parlamento almeno un minimo di decoro. Lo stiamo facendo anche in queste condizioni, sapendo che parliamo a beneficio del Resoconto stenografico. Lo facciamo a prescindere da ogni altra considerazione, perché evidentemente abbiamo ben chiaro quali sono il nostro ruolo e la nostra responsabilità e rispondiamo, come sempre, agli italiani.

In questo provvedimento ci sono - come ho detto - numerosi passaggi e mille incongruenze. Moltissimi passaggi, tra l'altro, sono anacronistici. Stiamo infatti convertendo e confermando scadenze superate: in questo provvedimento ci sono scadenze del 28 febbraio che convertiamo oggi, il 2 marzo, e lo facciamo, evidentemente, a beneficio di quello che è accaduto. In una condizione normale, un Governo normale avrebbe invece dovuto cambiare questi provvedimenti e renderli compatibili con la conversione dell'Assemblea, cosa che si è sempre fatta e che evidentemente non trova più spazio negli atteggiamenti e nelle posture - per usare un termine che ho sentito ieri - di questo Governo che si atteggia a *ras*.

Sono quattro i punti che intendo trattare in particolare, perché servirebbe un'ora per trattare tutto quello che è contenuto nel provvedimento. Fra questi quattro, il più importante - a mio avviso - è il riconoscimento della parte alimentare dello stipendio. Ne abbiamo parlato anche in Commissione, perché su questo almeno siamo riusciti a scambiare qualche idea. Stiamo mancando di riconoscere la componente alimentare insopprimibile dello stipendio di chi è sospeso dal lavoro perché non ha provveduto alla vaccinazione, mentre - per fare un esempio - questa parte alimentare dello stipendio viene riconosciuta ai mafiosi, agli assassini o a tutti coloro i quali - dipendenti pubblici - sono sospesi dal servizio in attesa del percorso processuale che li vede imputati per reati gravissimi, anche odiosi. Ebbene, a quelli vengono riconosciute l'indennità e la parte alimentare dello stipendio, ma a coloro i quali sono sospesi dal lavoro e dallo stipendio perché non hanno provveduto alla vaccinazione non viene riconosciuta la parte alimentare dello stipendio. È così, Presidente, non viene riconosciuta. (*Applausi*). C'è gente che non arriva a poter garantire alla propria famiglia la spesa alimentare. Mi sembra di vedere l'incredulità negli occhi dei colleghi che ascoltano - pochi a dire il vero - ma vi garantisco che questo accade: esistono anche emendamenti della parte politica della Presidente che hanno tentato di far capire al Governo che non si può continuare così.

Vi è un altro argomento, anch'esso paradossale: ci accingiamo per quanto possibile - l'abbiamo detto ieri e ripetuto - ad accogliere i profughi di questa sciagurata guerra dentro l'Europa e alle porte dei confini nazionali. Ebbene, numerosi di questi soggetti sono vaccinati con lo Sputnik: avete fatto questa considerazione banale? Vi rendete conto che quello è un vaccino che ha la stessa tecnologia e le stesse risultanze di effetto e di validità dei vaccini che abbiamo inoculato in Italia, come Pfizer e Moderna, ossia vaccini ad mRNA? Eppure, non riconosciamo a chi ha ricevuto il vaccino Sputnik la copertura del *green pass*. Quindi, che cosa faremo con questa gente? Li rivacciniamo di nuovo oppure li lasciamo senza *green pass*, con tutto quello che comporta? Che cosa accadrà a questa gente che arriva da quel territorio di guerra e sopraffazione?

Deposito a beneficio dell'Assemblea un altro argomento, e ci sono emendamenti che trattano di queste materie. Abbiamo lanciato il vaccino Novavax, un vaccino proteico, presentato come il vaccino dei verdi, il vaccino di tutti i coloro i quali non si erano vaccinati finora perché non si fidavano o non si affidavano a quello che gli avevamo raccontato riguardo alla validità dei vaccini fino a questo momento utilizzati. Ebbene, il vaccino Novavax è un fallimento, nel senso che tutte le Regioni l'hanno messo a disposizione, ma non c'è accesso a questo vaccino; e ormai è registrato ampiamente. Accade quindi, colleghi, che quello che si doveva fare fin dall'inizio, ancora oggi non lo stiamo facendo; ancora oggi pensiamo di voler costringere la gente a vaccinarsi anziché convincerla. E come è possibile convincere la gente a vaccinarsi, collega Sileri? È possibile attraverso i medici di medicina generale. Recentemente, abbiamo tenuto un'audizione in Commissione con i rappresentanti sindacali dei medici di famiglia, i quali hanno dichiarato che nessuna Regione ha messo a disposizione dei medici i tabulati dei loro assistiti che non sono coperti dal vaccino; non c'è stato *feedback*, non c'è stata collaborazione, non c'è stato coinvolgimento della figura principale a cui il cittadino deve affidarsi. A chi si deve affidare il cittadino? Alla Gruber e a «Otto e mezzo»? A chi si deve affidare il cittadino se non

al suo medico di famiglia? Ebbene, i medici di famiglia sono stati sempre, costantemente, anche in questa circostanza relativa al vaccino Novavax, esclusi da ogni operazione di convincimento e di coinvolgimento dei cittadini tuttora non vaccinati.

Signor Presidente, sono passati nove minuti e venticinque secondi.

PRESIDENTE. Ha dieci minuti e la avviso che mancano trentacinque secondi. Non si fida della campanella?

ZAFFINI (*FdI*). Ho ancora quaranta secondi.

Ultima considerazione e poi mi avvio a concludere, signor Presidente. Tanto non credo che ci sarà particolare traffico negli interventi di questa mattina.

PRESIDENTE. Le do un altro minuto. Si avvii alla conclusione.

ZAFFINI (*FdI*). Passiamo alla vicenda della ventilazione delle aule. Ancora oggi, dopo due anni di pandemia e in queste giornate particolarmente fredde anche a Roma, stiamo ventilando le aule delle scuole dove mandiamo i nostri ragazzi attraverso l'apertura delle finestre. Se questo è accettabile in un Paese civile e moderno, lo lascio considerare a voi. Abbiamo approvato degli emendamenti che riguardano la possibilità di adeguare le aule con la ventilazione meccanica forzata nei plessi scolastici, ma questi provvedimenti non trovano riscontro nelle circolari e nei regolamenti che il Governo deve attuare; lo deve fare oggi, subito, non tra tre o sei mesi. Ma tutto questo non c'è e in compenso portate in fase di conversione e approvazione dell'Assemblea del Senato e nei due rami del Parlamento provvedimenti scaduti il 28 febbraio. Io credo, signor Presidente, che a tutto questo bisogna dare un taglio. L'ha detto il Presidente della Repubblica. Non lo dice il povero senatore di campagna, ma l'ha detto il Presidente della Repubblica. Bisogna dare un taglio e, se non lo fa la Presidenza del Senato, constatato che il Governo di queste attenzioni non ne ha, chi lo deve fare? Io mi domando e vi domando: chi lo deve fare?

Chi è che deve richiamare ognuno al senso di responsabilità consono al proprio ruolo e a esercitare fino in fondo le proprie prerogative, come prevede il percorso costituzionale, e non oltre? Stiamo ampiamente andando oltre, signor Presidente. È ora di farla finita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

[GRANATO](#) (*Misto*). Signor Presidente, questo decreto è fuori tempo massimo ed è fuori luogo, totalmente, innanzitutto perché si fonda su dati vecchi, che risalgono al 5 novembre e al 12 dicembre 2021. Il decreto, per sua natura, ha una durata provvisoria e, quindi, non c'è assolutamente necessità di convertirlo in legge, laddove le evidenze di questo periodo ci dicono che è assolutamente insensato farlo.

È insensato, perché è un accanimento contro persone che hanno deciso di non vaccinarsi, scientemente, o perché non lo possono fare per ragioni di salute o perché non si sentono tutelate da questi prodotti, che non hanno seguito un *iter* sperimentale regolare. E ne hanno tutto il diritto, perché glielo riconoscono le convenzioni internazionali: glielo riconosce la Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea, glielo riconosce la Convenzione di Oviedo; glielo riconosce anche il Regolamento 2021/953, che è un atto sovraordinato rispetto anche al nostro ordinamento, perché è un regolamento europeo e, quindi, direttamente applicabile e operativo nel nostro ordinamento, il quale impone la non discriminazione anche in caso di scelta di non vaccinarsi.

Questi prodotti vengono imposti anche a persone che hanno una immunizzazione più aggiornata rispetto a quella che può offrire questo vaccino. Non si può, infatti, sostenere che chi ha contratto il virus successivamente all'uscita del vaccino non abbia una immunizzazione più aggiornata. Quindi, è assurdo che questa persona si sottoponga oggi a delle vaccinazioni che non la tutelano in ogni caso. Questo anche laddove, chiaramente, le stesse case produttrici neghino di conoscere i dati circa l'efficacia di tali prodotti. Di questi prodotti conosciamo, però, i rischi, e cioè gli effetti avversi, che sono tantissimi. Sono circa quattro milioni i casi di effetti avversi in Europa e sono quasi 40.000 i decessi correlati o avvenuti in prossimità della somministrazione di detti prodotti.

Con queste premesse si vuole confermare, convalidare e trasformare in legge un decreto che praticamente conferma un obbligo vaccinale per le persone over cinquanta, fuori da ogni parere del Comitato tecnico-scientifico, che non si è nemmeno espresso, perché non può esprimersi, perché questo decreto non ha alcun fondamento sanitario. In premessa esso dice il falso, perché nessuna emergenza sanitaria può essere assolutamente contenuta con i provvedimenti previsti in questo decreto.

L'emergenza sanitaria è finita ovunque, ma rimane in Italia fino al 31 marzo. Questa è un'assurdità solo nostra, fatta perché bisogna accanirsi per affermare un fondamentalismo vaccinale su prodotti commerciali, che hanno un valore soltanto finanziario.

Questo è ciò che si sta facendo palesemente - come conferma ciò che ha detto il senatore Zaffini - per il Novavax, un prodotto italiano che in tutti i modi viene boicottato. Questi prodotti devono essere invece assolutamente imposti con la violenza. La terza dose non è mai stata sperimentata e, quindi, non ha seguito alcun *iter* sperimentale, la quarta men che mai. Oltretutto in Israele ci sono casi che ci dicono che questi prodotti alla fine non sono efficaci a contenere né i contagi, né le ospedalizzazioni e nemmeno i decessi per Covid. Ciononostante, si procede sulla stessa linea fino al 15 giugno, secondo voi e secondo anche tutti quelli che hanno parlato. È assurdo: ci sono dei senatori della maggioranza che si sono espressi contro, hanno già detto che il decreto-legge è fuori luogo e fuori tempo. Eppure, oggi che faranno? Voteranno la fiducia? Come ieri hanno votato per la risoluzione di maggioranza, pur dichiarandosi contro la guerra? Confermeranno così una linea folle che ci sta portando simultaneamente a una guerra, a una carestia, perché di fatto siamo in una crisi energetica allucinante. E andremo anche in crisi alimentare, perché probabilmente non avremo più il grano che ci proviene dall'Ucraina e, quindi, dovremo cercare altri canali di rifornimento con una maggiorazione dei prezzi, e a una crisi economica gravissima che riguarda l'economia dei territori, l'economia reale. Nonostante ciò, si continua a voler tenere in piedi un Governo che sta facendo solo danni all'Italia e a votare provvedimenti che sono uno più folle dell'altro; sono veramente opera di psicopatici, criminali...

PRESIDENTE. Senatrice Granato, la devo richiamare sull'attenzione e sulla cura delle parole. La ringrazio. Questo è un richiamo formale.

GRANATO (*Misto*). Perfetto, ci siamo abituati.

Purtroppo noi siamo un intero Paese in balia di una maggioranza che, come un automa, non fa altro che approvare provvedimenti presa dalla fretta di portare avanti un'agenda, che solo lei conosce, perché noi purtroppo non abbiamo la fortuna di conoscerla. Ciò sta portando il Paese, anziché fuori dai problemi, all'autodistruzione. È di questo che si parla. Quale senso di responsabilità state esibendo di fronte ai cittadini italiani, votando convulsamente provvedimenti su provvedimenti che non fanno altro che peggiorare e aggravare la situazione di un'intera Nazione? Quale senso di responsabilità state esibendo? Voi come maggioranza volete tenere in piedi questo Governo e questa legislatura. Ma a cosa serve tenere in piedi una legislatura che sta legiferando in questo modo? Il ruolo del Parlamento è stato completamente cancellato. Ci sono addirittura colleghi che oggi non potranno votare, così come non hanno votato l'altra volta, a causa del folle obbligo vaccinale per i cinquantenni. Forse è per questo che lo volete mantenere, per costringere tutti questi colleghi a non poter votare. Il loro accesso è infatti impedito dall'esibizione di una tessera che non ha alcun valore costituzionale e limita il loro mandato attraverso un atto burocratico amministrativo che in questi luoghi è inammissibile. Quando siamo stati eletti, gli assistenti parlamentari hanno dovuto imparare a memoria i nostri volti, perché noi non dovevamo esibire neanche un documento di riconoscimento, e adesso imponete a tutti i parlamentari l'esibizione di una tessera che non attesta nulla, non attesta alcuna sicurezza sanitaria: attesta solo l'obbedienza cieca e folle a norme che non hanno alcun senso, che sono soltanto il simbolo di un potere autoritario che state imponendo.

Avete trasformato la nostra Repubblica parlamentare democratica fondata sul lavoro in una Repubblica autoritaria fondata sull'emergenza. (*Applausi*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, vorrei chiedere di correggere, a beneficio del Resoconto stenografico, un mio errore nell'esposizione dei miei concetti: lo Sputnik è un vaccino a vettore virale e non a mRNA. Ho sbagliato nell'illustrarlo.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questa sua precisazione. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

[BINETTI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, abbiamo già sentito nei pochi interventi svolti tante posizioni diverse. Qualche punto di contatto critico ce l'abbiamo tutti per l'affollamento con cui i provvedimenti si stanno sovrapponendo gli uni agli altri per cui, quando arrivano alla nostra attenzione, in certi casi alcune delle norme che contengono sono già superate; la qual cosa dà una sensazione di estraneità.

Non voglio entrare nel merito della lettura puntuale del decreto-legge per ricavarne gli elementi che avrebbero potuto essere per così dire migliori. Voglio concentrarmi su due obiettivi importanti, il primo dei quali - come abbiamo ripetuto tante volte in questa legislatura - è il diritto alla salute.

Mai come in questa legislatura abbiamo saputo, voluto e potuto porre il diritto alla salute al centro del dibattito generale. Lo abbiamo voluto fare in una dimensione molto particolare, che è il diritto alla prevenzione. Non dimentichiamoci, infatti, che tutta la grande operazione di vaccinazione non è altro che una gigantesca operazione di vaccinazione; mai nella storia dell'Italia e neanche del mondo si era fatta un'operazione di prevenzione attraverso la vaccinazione di questa portata. Questo credo che vada a onore di coloro che l'hanno programmata, voluta, sostenuta e accettata nella singolarità della loro persona.

Quando si parla di prevenzione si parla di due elementi molto importanti: la tutela della propria salute e la tutela della salute delle persone che ci stanno accanto. Questa è la grande forza della prevenzione: sapere che non sto perseguendo egoisticamente un mio personale beneficio, ma sto solidalmente facendomi carico anche della salute delle persone che mi stanno accanto. Proprio per questo, colleghi, Presidente, membri del Governo, per l'importanza e per l'enfasi che è stata messa in questa legislatura sul diritto alla salute ottenuto attraverso la prevenzione - un approccio molto alto come sguardo sulla salute pubblica - mi auguro che, per quella ricchezza che ci conferisce il sapere traslazionale, questo stesso atteggiamento possa essere proiettato su tante altre patologie.

La concentrazione dell'interesse di tutto il sistema nei confronti della lotta al Coronavirus, infatti, ha fatto sì che abbiamo lasciato nell'ombra, in qualche modo marginalizzandole, altri tipi di patologie, altre forme di prevenzione. Penso a una per tutti: gli *screening*, da quello neonatale a quelli oncologici. Mi riferisco a tante forme per cui la medicina ha potuto fare passi positivi in avanti proprio in virtù di aver messo a fuoco il massimo delle strategie possibili per evitare che la malattia arrivasse, avendole chiuso la porta in faccia.

Il diritto alla salute attraverso la prevenzione è una conquista positiva di questa legislatura ed è una conquista che il decreto-legge al nostro esame conferma in modo chiaro e inequivocabile. Ma il provvedimento in esame fa due passi avanti, ricordando, accanto al diritto alla salute, altri due diritti. Il primo è il diritto all'istruzione: il decreto-legge si occupa con grande dettaglio di ciò che succede nelle scuole e di come la prevenzione debba essere portata nella scuola; a volte lo fa con un'attenzione così minuta, così puntuale, così precisa, così difficile anche da governare, proprio per la quantità e la qualità delle eccezioni che prende in considerazione, che - dobbiamo riconoscere - è la risposta a una critica che - in modo direi condiviso - abbiamo mosso tutti rispetto al rischio che noi ritenessimo di poter soddisfare il diritto dei bambini all'istruzione soltanto attraverso la famosa didattica a distanza. Per evitare la didattica a distanza si è moltiplicata l'attenzione alla prevenzione all'interno della vita scolastica, cercando di identificare e di selezionare, quasi in maniera chirurgica, i casi che potevano creare il problema e minimizzare la condizione di rischio, riducendo la frequenza scolastica dei bambini invece di chiudere inevitabilmente tutta la scuola. L'abbiamo fatto dai più piccoli fino all'università, laddove molti dei nostri giovani hanno imparato che quel livello di autoregolamentazione e di consapevolezza critica del fatto che la tutela della propria salute è un impegno tra i più alti sotto il profilo sociale, politico, cittadino (la famosa educazione civica) comincia anche vaccinandosi e tenendo presenti i segnali di allarme quando - per esempio - c'è un tampone positivo.

Abbiamo poi messo in evidenza anche l'altro grande diritto: il diritto al lavoro. L'abbiamo fatto garantendo la qualità della vita e la salute delle persone che andavano a lavorare. E, ancora una volta, l'abbiamo fatto cercando di spezzare il circuito in cui la cultura del nostro tempo ci sospinge continuamente, che è il diritto individuale, ponendo in evidenza il dovere sociale. Quindi, nei posti di lavoro abbiamo alzato il livello della sensibilità rispetto all'obbligo di una vaccinazione che fosse a tutela delle persone fragili. Quando abbiamo previsto che oltre i cinquant'anni tutti dovessero essere vaccinati, abbiamo stabilito una misura non punitiva, ma di consapevolezza, che esorta a prendersi cura della propria salute e della salute di chi ci sta accanto, senza per questo rinunciare a quella straordinaria esperienza umana che è per tutti noi la possibilità di lavorare, che non è soltanto la possibilità di fare delle cose, ma è anche la possibilità di stare con le persone e di attivare processi di creatività intellettuale, di collaborazione e servizio. Il lavoro significa molto, come grande laboratorio di esperienza umana. Chi è stato a casa nei famosi mesi del *lockdown* duro sa quanto era difficile realizzare un lavoro che conservasse tutta la sua dimensione di ricchezza umana, di collante della coesione sociale.

Il decreto-legge in esame, nella misura in cui sottolinea il diritto alla salute, il diritto all'istruzione e il diritto al lavoro, stabilisce una sorta di triangolazione molto importante, nella quale si inquadra tutto il nostro sistema di vita, personale e sociale, privato e pubblico; tutta la nostra vita è sfaccettata su questi tre grandi diritti. Attraverso il diritto all'istruzione (spesso anche il diritto all'istruzione dei nostri figli e dei nostri nipoti), noi sappiamo che stiamo facendo un lavoro prezioso di trasferimento di competenze, di sensibilità, di possibilità di imparare a dialogare con gli altri. Siamo sottraendo il bambino a quella forma di isolamento proprio della realtà virtuale, in cui lui e il suo schermo diventano quasi il sottoprodotto di un'esperienza umana che ha bisogno, invece, di toccare e vedere le cose, che ha bisogno anche di ascoltarle direttamente.

La conoscenza mediata dal video, come il lavoro mediato dal video, possono in certi momenti essere una risposta positiva; possono contribuire a risolvere alcuni problemi, ma non possono sostituire le esperienze di realtà di cui ognuno di noi ha bisogno.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, il decreto-legge in esame ha, come sempre, molte aree positive e alcune nicchie di difficoltà. La principale è dettata sicuramente dalla rincorsa al decreto-legge, che fa sì che si crei un affastellamento di norme e una sofferenza per tutti. Il fatto che il 31 marzo termini il periodo di emergenza la dice lunga anche come risposta a tante delle cose che sono state dette. Il presidente Draghi, come segno di equilibrio, nella misura in cui ha ricordato che il periodo di emergenza da guerra si estende al 31 dicembre, ha anche detto che l'emergenza da Covid si concluderà con il 31 marzo. Si tratta di un'operazione coraggiosa e intelligente, di cui gli siamo grati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romagnoli. Ne ha facoltà.

[ROMAGNOLI](#) (M5S). Signora Presidente, colleghe e colleghi, non intervengo quasi mai in Aula, perché ascolto e mi faccio un'idea di tutte le cose di cui discutiamo e spesso sono d'accordo o in disaccordo con quello che viene detto. Oggi però devo farlo, perché la medicina mi ha salvato la vita più volte. Per fortuna sono vaccinato e per fortuna c'è stato un intervento celere della medicina per creare i vaccini che hanno aiutato tutti a venire fuori da una situazione drammatica. Sentivo pertanto l'obbligo di intervenire e di dire a tutti quello che ho toccato con mano.

Ovviamente empatizzo e conosco benissimo tutte le difficoltà che hanno incontrato le persone, le famiglie, i ragazzi, i lavoratori; difficoltà sostanziali che hanno messo a dura prova tutti; comprendo quindi anche i toni. Come diceva la collega Binetti poco fa, abbiamo avuto interventi anche pesanti, difficili, a volte insulti. È tutto comprensibile. Ascoltiamo tutte le voci: nei territori sentiamo persone che ci dicono di tutto e di più; ma dopo si va a toccare con mano quello che succede negli ospedali, come le persone che muoiono senza poter respirare. Allora si cambia punto di vista su tante cose. Ci sono persone che muoiono all'improvviso.

Finalmente oggi si parla di riduzione delle limitazioni e di un lento ritorno alla normalità. Parlo di lento ritorno alla normalità, perché bisognerà comunque prestare attenzione a quello che faremo, a dove andremo e a come ci comporteremo. Dovremmo avere imparato tante cose da questo periodo sui dati scientifici e ospedalieri, sulla situazione reale dei contagi, soprattutto sulle strutture mediche che sono fondamentali per la salute di tutti, e non di qualcuno.

Finalmente - direte voi - si tratta di un intervento con delle cose positive. No, assolutamente, perché questa emergenza lunga due anni ha evidenziato tutte le carenze della nostra società. Questa situazione di emergenza ha evidenziato carenze nella sanità, nella scuola, nella famiglia, nel lavoro e potrei andare avanti tantissimo. In questo periodo abbiamo visto gli Stati subire un blocco totale delle loro economie, giustamente investire velocemente miliardi per far fronte alla situazione critica. Allora mi chiedo: e se fosse stato così per il tumore? Al riguardo rivolgo un invito al signor Sottosegretario: stiamo aspettando dal 2019 i decreti attuativi del Registro nazionale dei tumori, che è fondamentale per la vita di tutti. (*Applausi*). Oggi avremmo un'altra situazione se avessimo investito le stesse risorse e le stesse energie, perché abbiamo il *know how* e i soldi non possono essere un limite per la società e la dignità umana. Oggi invece la situazione qual è? La gente non ha potuto avere l'unica cosa che - per esempio - si può fare contro il cancro, che è controllarsi. Anche le semplici risonanze magnetiche sono state rimandate - il Sottosegretario lo sa - e questo ha portato a un aumento incredibile dei casi di tumore nel mondo, perché non ci sono stati i controlli, perché i reparti erano pieni, perché c'era il Covid. Quindi, pensiamo e riflettiamo bene su quello che diciamo e su quello che è successo sotto i nostri occhi.

In questo periodo abbiamo visto le persone scagliarsi l'una contro l'altra - io sono no vax, io sono sì vax, per me è tutto finto, io ho paura, eccetera - senza rispettare più niente e nessuno, urlando e insultando chiunque. Il tutto è avvenuto mentre il mondo andava in rovina e avrebbe richiesto maggiore unione e umanità, come vediamo anche oggi.

Torniamo ai vaccini. Essi hanno scientificamente ridotto gli effetti del Covid e delle sue varianti: questo è sotto gli occhi di tutti. Parliamo di un virus che ci ha colpiti di sorpresa, creando conseguenze enormi e sottolineando che tante cose abbiamo ancora da imparare per affrontare situazioni estreme. Di certo, in questo momento, c'è una sola cosa da dire: a me personalmente e a migliaia di persone, anche in questa sede, in estrema e drammatica difficoltà, ci hanno aiutato e salvato la vita dei supereroi che oggi chiamiamo infermieri, OSS, dottori, operatori (*Applausi*): insomma chiunque abbia messo a rischio la propria vita per salvare la nostra, quotidianamente, mettendo a rischio anche la propria famiglia. Questo hanno fatto quelle persone. C'è chi gioca su questo ed è una cosa vergognosa, secondo il mio punto di vista. Credetemi: non per cattiveria, ma chi non l'ha vissuta non può capire tutto questo.

Un ultimo pensiero: ci siamo trovati di fronte all'obbligo di ridefinire noi stessi e chi siamo, nelle relazioni obbligatoriamente deprivate, assenze scoperte o riscoperte, presenze mai valutate prima o poco osservate nell'interezza, tante parti del sé che hanno avuto modo di emergere e, quindi, sono state messe a disposizione di un'elaborazione personale e intima. Ritroviamo il sé e ritroveremo un nuovo noi.

Mi avvio alle conclusioni, Presidente, con un semplice invito. Apriamo le menti e i cuori; impariamo qualcosa da questa difficile lezione, appresa a forza negli ultimi anni, e rendiamo omaggio al grande sacrificio fatto da tutte le famiglie, dai parenti, dagli amici e da tutti i cari persi in questo periodo, facendo vedere loro che oggi forse - e dico forse - siamo sulla strada per essere migliori. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

**D'INCA'**, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2542, di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2542, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

[UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, l'Italia ha sempre dato una buona prova nel contrasto alla pandemia e anche le scelte assunte da questo Governo sono state molto importanti: pensiamo semplicemente al modo in cui hanno permesso di gestire la terza ondata, rispetto ad altri Paesi. Adesso però siamo in una frase completamente diversa: la quarta ondata non ha fatto particolari danni, in parte grazie ai vaccini e in parte grazie alle misure introdotte con il decreto-legge al nostro esame, quando c'era il rischio di avere milioni di italiani in casa. Non a caso tutti i Paesi europei stanno dismettendo le misure emergenziali, con l'idea di tornare, nel giro di poche settimane, alla piena normalità. Per queste ragioni fa un certo effetto dover convertire oggi un decreto-legge che aveva senso i primi giorni di gennaio, ma che lo ha molto meno oggi, soprattutto se da parte del Governo non arriva un chiaro messaggio sull'allentamento delle principali misure. Il nostro Gruppo è stato tra i primi, nel maggio 2020, a chiedere un allentamento, differenziando le Regioni in base al numero dei casi. Siamo stati i primi, un anno fa, a dire che la sperimentazione del certificato verde in Alto Adige era un modello per riaprire in sicurezza i luoghi chiusi e siamo stati i primi, lo scorso autunno, a chiedere misure più stringenti, seguendo il modello 2G austriaco, per spingere sulle vaccinazioni; così come in alcuni frangenti abbiamo chiesto espressamente al Governo di introdurre l'obbligo vaccinale. Questo per dire che non abbiamo mai avuto un approccio pregiudizievole e non ci siamo mai iscritti alla fazione degli aperturisti o dei favorevoli alle chiusure, ma abbiamo sempre ragionato in base alla situazione reale e lo stesso facciamo anche adesso. Non ci sono più particolari ragioni per tenere in vita tutta una serie di restrizioni, dopo la fine dello stato di emergenza. Non so se davvero siamo fuori dal Covid, ma quel che è certo è che, nei mesi più caldi, il virus rallenta la sua corsa: l'ha fatto già nel 2020, figuriamoci adesso che siamo quasi tutti vaccinati e che 10 milioni di italiani hanno già contratto il virus.

Dobbiamo alleggerire l'uso del *green pass*, eliminandolo per alcuni luoghi e tornando a quello base per tutti gli altri. Possiamo sostituire le mascherine ffp2 con quelle chirurgiche nei luoghi al chiuso, se non abolirle completamente questa estate. Dobbiamo fare soprattutto questa riflessione per le scuole: in età pediatrica - come ha detto anche il Comitato tecnico-scientifico - le ffp2 sono inadatte alle capacità polmonari dei bambini. Dobbiamo togliere tutte le limitazioni agli eventi, anche perché - come vediamo sui campi di calcio - la capienza ridotta porta non al distanziamento tra le persone, ma a una loro concentrazione in alcuni settori dello stadio. Dobbiamo fare una seria riflessione sulla quarantena, nell'idea che, se davvero il virus sta assumendo caratteristiche endemiche, va trattato come tale. Possiamo fare tutto questo e nel frattempo insistere nella campagna vaccinale, nella speranza che il nuovo vaccino Novavax aiuti a convincere qualche altro scettico.

Pertanto, oggi voteremo a favore del provvedimento in esame, ma lo facciamo nell'idea che la sua funzione sia sostanzialmente esaurita. Adesso bisogna ripartire e riavvicinarsi velocemente alla normalità. (*Applausi*).

[PARENTE](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (*IV-PSI*). Signor Presidente, la recente terribile crisi ucraina sembra aver appannato l'impatto della pandemia. Eppure, sono due anni e oltre che il mondo e il nostro Paese sono stati e sono attualmente impegnati nella lotta contro il virus. Si avverte in questi giorni un forte senso di distacco, almeno mediatico, sull'impatto della pandemia. Siamo dunque particolarmente soddisfatti per il fatto che oggi, nel pur breve esame del decreto-legge, è stato accolto un nostro ordine del giorno a proposito dell'emergenza sanitaria in Ucraina.

Sostanzialmente, il Governo è impegnato a facilitare un percorso sanitario per la popolazione ucraina già devastata dalla guerra e indebolita dai viaggi dal loro Paese di origine, in particolare per le famiglie che già generosamente ospitano e ospiteranno familiari provenienti dalle zone di guerra, offrendo accoglienza medica presso i nostri centri sanitari, fornendo ogni tipo di assistenza rispetto all'emergenza pandemica, sia sul territorio nazionale, sia nelle zone di guerra.

È purtroppo scientificamente provato che le guerre peggiorano le condizioni di salute dei cittadini a causa dell'impossibilità di continuare a curarsi e soprattutto aumentano il rischio della diffusione delle malattie, specialmente quelle infettive. È purtroppo la storia delle pandemie. Già molte Regioni si stanno attrezzando per vaccinare le persone che arriveranno in Italia. Ricordiamo che l'Ucraina, purtroppo, è uno dei Paesi a basso livello vaccinale: soltanto il 33 per cento della popolazione è vaccinata con due dosi. Dico questo non per fare terrorismo, ma per prevenire anche la diffusione del Covid-19, che non è sparito, e soprattutto per proteggere e fare tutto quello che dobbiamo per non diffondere il Covid-19 intanto nella popolazione ucraina. Dalle immagini che ci arrivano vediamo che tante persone sono assembrate, purtroppo, nelle metropolitane e, quindi, è molto complicato gestire la situazione. Molte Regioni, però, sono state già allertate al riguardo e ribadisco che siamo particolarmente soddisfatti che questo ordine del giorno sia stato approvato.

Tornando alla situazione del nostro Paese rispetto ai contagi, è molto confortante che ci sia un calo nel numero dei ricoveri sia in terapia intensiva, sia nei reparti ordinari. Sono due anni che facciamo discussioni a volte senza contenuto scientifico e senza informazione, ma bisogna smetterla, perché è chiaro che questo risultato è dovuto a una seria campagna vaccinale, soprattutto dopo la nomina del generale Figliuolo, con il Governo Draghi. I colleghi ricordavano che oltre il 90 per cento della popolazione è vaccinata, per cui è innegabile che il popolo italiano, giustamente, abbia aderito alla campagna di vaccinazione. E anche le risultanze del *green pass* base e del *green pass* rafforzato sono sotto gli occhi di tutti nel calo della curva epidemiologica.

Naturalmente, siamo d'accordo con quello che si diceva circa l'opportunità di abbassare gradatamente le misure contenitive adottate finora. Il *premier* Draghi, non più tardi di ieri, pur in questo momento di difficoltà enorme causato dal conflitto, ha ribadito che il 31 marzo ci sarà il superamento dello stato di emergenza. Tuttavia, dobbiamo essere consapevoli e coscienti che in realtà non abbiamo ancora una deflessione completamente verticale dell'impatto della pandemia. Anche il nuovo vaccino magari ci aiuterà a convincere coloro che non si sono ancora avvicinati alla vaccinazione e si fa presente che, anche se il virus - come auspichiamo - diventasse endemico, questo comunque non eliminerebbe l'impatto che avrebbe sulla popolazione, soprattutto fragile. Se c'è una lezione che abbiamo dovuto imparare da questa pandemia, è che dobbiamo anticipare il virus, prevedere che ci possa essere una nuova recrudescenza e prendere per tempo le misure necessarie. Auspichiamo quindi che ogni cittadino e ogni cittadina - confido nel senso responsabilità della popolazione italiana - abbia un comportamento finalmente sereno e più libero, ma con prudenza. Sappiamo che la prudenza è la virtù dei forti e quanto abbiamo necessità di uscire più forti da questa pandemia. Il collega che mi ha preceduto, il senatore Romagnoli, parlava di un senso del sé che può diventare un senso del noi. Quindi, quello che occorre fare è anche un lavoro psicologico con sé stessi per uscire più forti dalla epidemia. Confidiamo quindi nella prudenza dei cittadini, per cui è chiaro che evitare assembramenti eccessivi o anche prestare attenzione a eventuali sintomi legati alla pandemia possono essere un segnale importante di autogestione e di conforto per le stesse strutture sanitarie.

Domenica scorsa abbiamo celebrato la seconda Giornata nazionale del personale sociosanitario. Ho avuto occasione di partecipare con l'ordine dei medici a questa giornata e abbiamo parlato con figli e familiari di persone morte a causa del Covid. Non possiamo dimenticare il dolore di tantissime famiglie.

Teniamo presente - qualche collega l'ha ricordato - che alla crisi pandemica si è aggiunta una crisi legata al conflitto attuale, a cui si aggiungeranno necessariamente restrizioni di tipo energetico. Due grosse difficoltà come queste potrebbero creare seri problemi anche alla tenuta sociale, economica e sanitaria del nostro Paese. Inoltre, è bene ricordare che esiste anche il problema del *long Covid* - ne abbiamo discusso in Commissione sanità - di cui ancora non riusciamo a valutare completamente l'impatto. Conosciamo, però, molte persone che hanno avuto la malattia e presentano ancora dei sintomi, tipo astenia, difficoltà respiratorie e cardiovascolari, di cui non conosciamo ancora gli esiti e lo sviluppo. Da parte nostra, da parte

della politica, dobbiamo avere una maggiore sorveglianza e prevenzione, soprattutto - per esempio - sul tema dei trasporti. Probabilmente dobbiamo fare ancora molto di più.

Siamo molto contenti che la scuola sia tornata in presenza. Siamo una forza politica che ha tanto insistito perché la scuola e l'università potessero tornare in presenza, perché anche in tale ambito i danni psicologici saranno misurati sul lungo termine. Recentemente è stato approvato anche il *bonus* psicologo dall'altro ramo del Parlamento e in questo Camera abbiamo avuto tantissimi emendamenti in materia.

Tra qualche giorno saranno trascorsi due anni dal *lockdown*; due anni terribili che hanno cambiato anche le nostre esistenze. Abbiamo perso il gusto della normalità e pian piano dobbiamo riprenderlo per uscire da una pandemia che ci ha lasciato anche degli strascichi psicologici. Naturalmente il Governo e il Parlamento in questo periodo hanno dovuto restringere o ampliare le misure a seconda dell'andamento della curva epidemiologica.

Anche il provvedimento contenuto nel decreto-legge che stiamo convertendo, l'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, ricordo che è stato fatto in un momento in cui c'era la diffusione di Omicron 2, ed è stato fatto per proteggere le persone singole - le persone più avanti con l'età sono più fragili e non si può continuare a negare questi dati oggettivi - gli ultracinquantenni e tutta la popolazione. Altra lezione della pandemia che non dobbiamo dimenticare è che chi protegge se stesso protegge gli altri: questo è molto importante.

È stata quindi una misura necessaria. Nessuno di noi è contento per l'andamento delle conversioni in legge dei decreti-legge, perché anche noi oggi - la giornata lo dimostra - non abbiamo avuto la possibilità di intervenire con un'attività emendativa. Naturalmente l'augurio che tutti noi ci facciamo è che il Covid allenti la sua presa e che anche l'attività parlamentare possa ritornare ordinaria e normale.

Naturalmente votiamo convintamente a favore del provvedimento in esame come Gruppo Italia Viva-P.S.I.. (*Applausi*).

[GARNERO SANTANCHE'](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Fratelli d'Italia esprime voto contrario sia nel merito, perché noi vorremmo - come abbiamo chiesto più volte - l'abolizione del *super green pass*, sia perché ci ritroviamo di nuovo all'ennesima richiesta di fiducia da parte del Governo. Fratelli d'Italia è per il no alla fiducia a questo Governo, ma vorrei motivarlo.

Siamo contrari perché il Governo ha dimostrato la sua incapacità nella gestione della pandemia, anche perché - dobbiamo dirlo con chiarezza - vediamo che tutti i dati ci confortano da questo punto di vista. Abbiamo visto il calo dei contagi, il calo delle terapie intensive (ormai è nettamente sotto il 10 per cento), il calo dei ricoveri nei reparti Covid. Non riusciamo, quindi, a capire perché ancora oggi volete continuare sulla strada del *super green pass*. Dovreste invece prendere atto, anziché della narrazione e del racconto che questa maggioranza fa agli italiani, del fatto che la gestione della pandemia non ha avuto successo. Lo dico con grandissimo dispiacere. Purtroppo, l'Italia - come dicono i dati ufficiali, perché non è che lo dice Fratelli d'Italia - è tra i primi Paesi, in Europa e nel mondo, sia per mortalità che per letalità del coronavirus.

Questo dovrebbe far capire a tutti quanti che - come diciamo noi - forse degli errori nella gestione ci sono stati. Non voglio parlare di quante risorse, negli anni, siano state tolte alla sanità pubblica: sono oltre 37 miliardi. Se, invece, questi investimenti ci fossero stati, anche la gestione di questa pandemia avrebbe potuto dare risultati completamente diversi.

Ma veniamo ad oggi. I dati ci dicono che gli italiani sono stati straordinari nel farsi vaccinare, nonostante tutta la confusione, anche dal punto di vista della comunicazione, che questo Governo ha fatto sui vaccini. Credo che tutti voi ricordiate cos'era successo con alcuni vaccini: prima over cinquanta, poi over sessanta, poi over quaranta, creando sicuramente confusione, paura, dubbi e domande da parte degli italiani.

Nonostante tutto questo, però, nonostante l'incapacità, da parte del Governo, di gestire anche la comunicazione e l'informazione coi cittadini italiani, oggi possiamo dire che gli italiani sono stati straordinari, perché oltre il 90 per cento ormai è vaccinato. Il Governo, allora, dovrebbe prendere atto che chi voleva vaccinarsi si è vaccinato e chi non l'ha fatto oggi non crediamo

possa cambiare idea: magari lo farà una piccola parte, ma non tale da cambiare sostanzialmente i numeri dei vaccinati.

Ricordo, anche qui, la confusione fatta dal Governo, dando i dati sulla famosa copertura che dovevamo avere per essere sicuri che il virus circolasse meno tra gli italiani. Anche in questo caso, però, a oggi questi dati sono completamente scomparsi. Perché, allora, continuare con il *super green pass*? Perché continuare, oltretutto smentendo quello che è un principio fondante della nostra Carta costituzionale che, al primo articolo, recita che la Repubblica italiana si basa sul lavoro? Perché continuare, smentendo non solo la Carta costituzionale, ma anche quello che è stato fatto, che prima si poteva fare con i tamponi?

Tra i nostri emendamenti, che naturalmente sono stati bocciati, c'era proprio la richiesta dei tamponi salivari. Invece, voi oggi decidete che gli *over 50* non possono lavorare, non possono quindi ricevere uno stipendio, non possono dare continuità alla loro famiglia, perché appunto togliete loro lo stipendio. È una cosa gravissima, oltretutto in un momento come questo, veramente drammatico per le famiglie, con l'aumento del costo di luce e gas, con l'inflazione che sta arrivando in maniera molto pesante, in maniera trasversale, che quindi colpirà tutti. E voi continuate in questa decisione di togliere il lavoro, di togliere lo stipendio ai lavoratori *over 50*.

Io sono un po' basita, perché credevo che il sindacato, che in Italia, almeno a parole, si è sempre riempito la bocca con la difesa dei lavoratori, avesse qualcosa da ridire, invece è silente, sta zitto. La sinistra, che si è sempre riempita la bocca del fatto di essere dalla parte dei lavoratori, oggi, in quest'Aula, ancora una volta voterà a favore di questo provvedimento.

Soprattutto con gli atti, però, voi vi contraddicete, tra quello che votate e quello che volete. Vorrei riportarvi, infatti, a quando abbiamo eletto il Presidente della Repubblica e a tutti noi è stato chiesto, a prescindere dall'aver tutte e tre le dosi di vaccino, la prima, la seconda e il *booster*, di fare il tampone. E ci è stato chiesto la mattina stessa, perché doveva essere, non solo un tampone di terza generazione, ma anche fatto nelle ultime ore. Bisognava farsi il tampone perché altrimenti nessuno di noi avrebbe potuto accedere all'elezione del Presidente della Repubblica. (*Applausi*). Vi smentite da soli. Fate le cose e poi ne attuate delle altre. Come vi sentite davanti agli italiani quando per voi il tampone va bene oltre i vaccini? Quella mattina io non ho capito perché, nonostante avessi fatto tutti e tre i vaccini, dovevo sottopormi al tampone. C'è qualcosa nei vostri fatti e nella vostra narrazione che non torna e guardate che il tempo è galantuomo da questo punto di vista. La verità infatti verrà fuori e sarete smentiti dai fatti.

Perché continuate a non pensare a quelle famiglie, dove magari c'è solamente una persona che porta a casa lo stipendio e che non potranno mettere insieme il pranzo con la cena per i loro figli? Nonostante i dati che tutti voi conoscete e che vi ho ricordato, continuate a sbagliare. Fratelli d'Italia non ci può stare e non perché siamo contro i vaccini; voglio dirlo con chiarezza. Non solo parla una persona che ha fatto naturalmente tutte e tre le dosi di vaccino, ma ricordo anche che noi abbiamo sempre detto che i vaccini erano assolutamente fondamentali nella lotta al Coronavirus perché salvavano dal cimitero e dall'ospedale, certamente non dal contagio.

Non voglio ricordare nemmeno quando il 22 luglio dell'anno scorso il presidente del Consiglio Draghi in una conferenza stampa disse a tutti gli italiani che il *green pass* dava la sicurezza di frequentare luoghi sicuri (*Applausi*), perché non era possibile il contagio. Quante bugie, quante cose avete raccontato che non erano giuste, che la scienza ha smentito. Dopo, molto dopo quello che noi dicevamo, non volendoci certo sostituire ai medici, avevamo ragione perché il vaccino non esclude dal contagio. È vero, e lo dico con forza, che esclude la malattia grave.

E allora oggi prendiamo atto della volontà del Governo di continuare a sbagliare; prendiamo altresì atto, ancora una volta, che mettete la fiducia. Ricordo quando alcuni colleghi del MoVimento 5 Stelle dicevano che il ruolo del Parlamento doveva essere assolutamente centrale. Ancora una volta voterete invece la fiducia a un Governo che il Parlamento lo sta calpestando, che non mette in condizione tutti noi di fare il nostro lavoro nelle Commissioni e con la presentazione di emendamenti. Niente, tutto questo per voi non vale e poi, molto spesso, le vostre bocche si riempiono di una parola che si chiama democrazia. (*Applausi*).

[IORI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IORI (PD). Signor Presidente, colleghe, colleghi, l'imprevedibile ha fatto irruzione nella nostra vita, prima con una pandemia ed ora con una guerra poco distante da noi. In queste ore tutta la nostra attenzione è rivolta a ciò che sta accadendo al confine orientale del nostro continente, dove la Russia ha deciso di intraprendere un'aggressione violenta contro uno Stato libero e sovrano.

Vorrei ribadire la nostra vicinanza ai bambini, alle donne, agli uomini che stanno soffrendo pene indicibili e alle persone bisognose di cura ed assistenza anche in relazione alla loro situazione vaccinale. Ecco, in questo quadro internazionale, così allarmante, continuiamo giustamente a fare il nostro lavoro che in questo caso riguarda l'altra grande emergenza del nostro tempo, la pandemia.

Il Governo Draghi ha affrontato la recrudescenza pandemica dei mesi scorsi con provvedimenti fortemente sostenuti dal Partito Democratico e fondati sui principi della gradualità, del rischio ragionato, della prudenza in relazione ai dati scientifici nazionali e internazionali, per cercare di preservare le nostre vite. Una scelta che - dobbiamo dirlo chiaramente - ha pagato, perché, nei mesi difficili tra novembre e gennaio, mentre molti altri Paesi erano costretti a richiudere o a tornare indietro rispetto alle iniziali aperture, noi abbiamo saputo gestire la fase acuta senza assumere misure draconiane che avrebbero ulteriormente penalizzato cittadini, imprese e famiglie. Il Covid, infatti, si combatte non con la propaganda, ma con un approccio serio e progressivo, basato sui dati e non sulle opinioni.

La campagna vaccinale - siamo terzi in Europa per dosi somministrate - ci ha consentito di fronteggiare con responsabilità i momenti difficili, ed è per questo che abbiamo sostenuto la necessità di introdurre l'obbligo vaccinale per gli *over 50*. Inoltre, l'estensione dell'obbligo vaccinale anche per il personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, degli istituti tecnici superiori; l'estensione dell'impegno delle certificazioni verdi per i servizi alla persona, per gli uffici pubblici, per i servizi postali, bancari, finanziari, per le attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali) sono alcune delle misure che hanno permesso concretamente di contenere i contagi, i ricoveri, i decessi e contestualmente hanno consentito alla nostra economia di ripartire.

Le nuove misure annunciate sono volte a permettere una progressiva *road map* in questa direzione, che tiene insieme la tutela della salute e la ripresa economica.

Secondo tema degno di attenzione è quello relativo al *green pass*. Conosciamo bene le polemiche - strumentali in tanti casi - che hanno riguardato questo strumento. Ebbene, alla Camera sono state introdotte modifiche che vanno lette in relazione al cambiamento del quadro epidemiologico attuale, molto diverso da quello in cui era stato varato il decreto-legge. Tuttavia, mi preme sottolineare che il *green pass* è stato uno strumento importante, che ha incentivato le vaccinazioni e offerto un messaggio chiaro ai cittadini che si sono comportati in modo responsabile. Ricordiamoci anche che il Covid ha avuto un effetto devastante indiretto su molti altri ambiti sanitari: gli *screening* oncologici, i trattamenti chemioterapici, la cura delle malattie croniche. Ebbene, i vaccini hanno consentito di ridurre la pressione sugli ospedali e, aumentata la platea dei vaccinati, si è potuto tornare a una gestione clinica che ha rimesso al centro le tante persone sofferenti in questi lunghi mesi. Ancora, l'introduzione del principio di diritto di continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie, negli *hospice*; le nuove misure per gestire i casi posti dalle scuole nelle competizioni sportive e l'introduzione del principio del diritto di continuità sono i tantissimi nuovi elementi che danno il senso di serietà alla strada percorsa.

Mi voglio soffermare su una delle questioni più importanti: la scuola, che ha sofferto in modo davvero significativo le conseguenze della crisi sanitaria. In questo senso, sono felice del lavoro che sta portando avanti il Partito Democratico e qui, al Senato, il nostro Gruppo. Segnalo in particolare due questioni: anzitutto è importante aver stabilito che le istituzioni scolastiche siano in ogni caso tenute a garantire e a rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione e di riorganizzazione delle attività.

La seconda è un segnale molto forte e importante, ossia l'istituzione del Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione, attraverso attività gratuite extrascolastiche, attività culturali, sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio, sostegno psicologico e pedagogico.

Il Covid-19 ha profondamente cambiato il volto della nostra comunità, rimettendo in primo piano la necessità di restituire centralità alla persona nella sua complessità e, di conseguenza, ripensando i servizi nella chiave della prossimità e della multidisciplinarietà.

In questo quadro, la scuola era e rimane un elemento fondamentale di ricostruzione e di sviluppo di comunità, perché è l'istituzione indispensabile per tenerla unita, farla crescere e permettere ai più giovani di partecipare, di essere inclusi nella vita collettiva.

Purtroppo la pandemia ha allargato le differenze e ha fatto emergere nuove fragilità nel tessuto sociale. Soprattutto i ragazzi hanno risentito degli effetti delle restrizioni, a partire dalla mancanza della didattica in presenza, che ha aumentato le disuguaglianze nei percorsi educativi, nelle possibilità di apprendimento e in quelle relazionali. Ricordiamo che ci sono 10 milioni di cittadini *under 18* che non hanno alcuna forma di sostegno, salvo il lavoro eccellente delle organizzazioni del terzo settore.

Ora la sfida nei prossimi mesi sarà proprio quella di rafforzare e ricostruire le alleanze educative, di allargare le reti di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali e il terzo settore, con tutte le associazioni che operano sul territorio, dai centri sportivi agli oratori. Questo è lo strumento per potenziare l'offerta educativa dalla più tenera età fino a quella adulta: sostenere le famiglie, combattere la dispersione scolastica e la povertà minorile, ricucire il tessuto sociale rimettendo al centro la persona e la crescita.

L'incrocio di tutti questi mondi dovrebbe gravitare intorno alla scuola, costruendo dei patti educativi di comunità basati su due elementi indissolubili: la co-progettazione e la corresponsabilità dell'azione educativa. Dobbiamo trovare le strade per tornare verso i più giovani, co-costruire comunità per ripartire insieme.

Nel frattempo è urgente proseguire con la gradualità e la razionalità che hanno caratterizzato l'azione del Governo, perché la tempesta non è alle spalle e serve lungimiranza e visione. Il Paese ha bisogno di costruire il proprio futuro e non di una campagna elettorale permanente. Mi auguro che tutte le forze politiche dimostrino fermezza e responsabilità in questa direzione. (*Applausi*).

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghi, colleghe, Governo, oggi possiamo dire che la grande paura l'abbiamo lasciata alle spalle. La linea della prudenza e della gradualità sembra aver pagato. I giorni delle file chilometriche per i tamponi davanti alle farmacie, delle sirene delle ambulanze per gli ospedali, delle polemiche e delle manifestazioni di chi testardamente aveva deciso di non vaccinarsi sembrano lontani, anche perché in queste ore siamo tutti rivolti a un'altra emergenza drammatica, che mette in discussione la democrazia e la libertà nella nostra Europa. Ci troviamo a fronteggiare una guerra che è dentro i confini della nostra Europa; dovremmo dire "vicino" più che "dentro", ma nel nostro Paese vivono già decine di migliaia di donne e uomini ucraini a cui va la nostra solidarietà. Non li lasceremo soli a combattere la Russia di Putin che ha invaso il loro Paese.

Oggi siamo in Aula per esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati il 24 febbraio scorso, che ha convertito in legge il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Diciamoci la verità: tutti noi contiamo i giorni che mancano al 31 marzo, all'annunciata fine dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid. Solo due mesi fa c'erano più di 108.000 contagi al giorno, che ieri si sono più che dimezzati (46.631); certo, i decessi sono ancora troppi (233), ma i dati che fanno ben sperare sono il tasso di positività, che è sceso all'8,8 per cento, e il numero dei ricoverati nelle terapie intensive e nelle aree mediche, che con costanza diminuiscono giorno dopo giorno: due mesi fa erano 14.600 i posti letto occupati nelle aree mediche, oggi sono 10.000; due mesi fa erano 1.500 i posti occupati nelle terapie intensive, oggi meno della metà (709).

Il bilancio di questi due anni di pandemia è drammatico: 155.000 morti, quasi 13 milioni di contagiati. Però siamo ottimisti - e soprattutto lo è la scienza - perché la campagna di vaccinazione ha funzionato e il vaccino ha salvato migliaia di vite umane. L'83,4 per cento della

popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario, l'85,45 per cento è parzialmente protetto e, considerando gli *over 12*, lo è il 91,24 per cento della popolazione.

Questo che ci apprestiamo a votare è il decreto-legge che introduce fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, esclusi ovviamente i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame e i soggetti che abbiano contratto il Covid.

Tuttavia, la misura che sarà ricordata del decreto-legge in esame è l'obbligo del *green pass* rafforzato, generato cioè esclusivamente da vaccinazione o da guarigione per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblico e privato e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. Ho ascoltato la collega Santanchè, che accusa la Sinistra e i sindacati di non aver difeso i lavoratori. Eppure, proprio la linea del rigore, proprio il *green pass*, proprio i vaccini hanno consentito a questo Paese di continuare a marciare, hanno salvato le aziende, la nostra economia e quindi i lavoratori. Per questo non capisco questa sottolineatura della collega Santanchè. Sappiamo bene che è stata una misura dolorosa e tutti ci auguriamo che, con la fine dello stato di emergenza al 31 marzo, si possano progressivamente eliminare molte limitazioni che questo comporta. Dico al rappresentante del Governo che io mi auguro che possa cessare il *green pass* rafforzato nei luoghi di lavoro.

Tuttavia, bisogna essere chiari su un punto: fino a quando non lo dirà la scienza, la fine dello stato di emergenza non decreta di per sé la fine della pandemia; di certo si rivedranno i luoghi dove sarà necessario il *green pass*, ma anche oggi l'uscita dagli obblighi dovrà avvenire con gradualità. Non credo che sia già arrivato il momento di convivere con la malattia; certamente non è più necessario indossare la mascherina all'aperto, se non in caso di assembramento, ma al chiuso? Tra otto giorni, secondo il decreto-legge in esame, sarà consentito per esempio il consumo di cibi e bevande a teatro, nelle sale da concerto, al cinema, negli stadi che via via si stanno riempiendo.

Tutti noi vorremmo evitare queste misure. Tutti noi amiamo la libertà. Non è che chi sostiene o ha sostenuto la linea del rigore non ami la libertà. Tutti amiamo la libertà e tutti pensiamo che la salute di tutti sia stata la nostra ancora di salvezza, scritta nella Costituzione. Gli effetti della variante Omicron, contagiosissima, sono stati fronteggiati perché hanno funzionato vaccini e rigore. Ora possiamo guardare al futuro con più ottimismo, anche se i venti di guerra che soffiano sulla nostra Europa ci preoccupano tantissimo.

Nell'annunciare il voto favorevole dei senatori di LeU-Ecosolidali, vorrei sottolineare due punti, che pongo sempre all'attenzione dell'Aula nei miei interventi. È giunto il momento di riflettere insieme sulla necessità di procedere a una riforma della sanità. Se abbiamo retto, anche se con un bilancio drammatico di vittime, è perché abbiamo potuto contare sulla sanità pubblica, nonostante i tagli e la penalizzazione della medicina territoriale. Oggi, che stiamo uscendo dall'emergenza, dobbiamo sforzarci di dare organicità e di affrontare i nodi non risolti, per fare un salto di qualità. Infine, per tornare alla vita normale, dobbiamo mettere in sicurezza il pianeta e vaccinare tutti, anche le donne e gli uomini che vivono nei Paesi poveri, perché il Covid non conosce frontiere.

Dunque votiamo "sì" alla fiducia come senatori di LeU-Ecosolidali. (*Applausi*).

[MODENA](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (*FIBP-UDC*). Presidente, Governo, colleghi, innanzitutto buon pomeriggio. Oggi dobbiamo esprimere ed esprimeremo convintamente un voto favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2022. Ho ascoltato con attenzione il dibattito e ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi delle altre forze politiche. Devo dire da questo punto di vista che a volte, proprio perché si affrontano molti argomenti e probabilmente nella memoria se ne confondono i diversi aspetti, si avverte la difficoltà di mettere in fila tutto quello che è via via accaduto e le tante sterzate e richieste a cui abbiamo assistito. Una volta si protestava perché si doveva aprire; poi si protestava perché si doveva chiudere; poi si protestava perché le scuole erano aperte; poi si protestava perché erano chiuse; poi si protestava per il vaccino; poi si protestava perché magari non c'era l'obbligo per i medici.

Insomma, io credo che il punto fondamentale che ci induce a votare convintamente a favore di questo decreto-legge e della linea che il Governo ha tenuto nel corso degli ultimi mesi sia

costituito dal fatto che si tratta di un puntello chiaro di un percorso, che è stato seguito da un anno a questa parte con la precisa volontà di tenere la barra dritta su determinate questioni.

Cosa significa tenere la barra dritta? Sulla vaccinazione gli italiani hanno risposto, come hanno detto i colleghi: l'89-90 per cento delle persone si sono vaccinate; evidentemente il richiamo alla responsabilità è stato accolto. Le scuole sono aperte (altro punto fermo) e soprattutto abbiamo una prospettiva molto chiara con riferimento alla fine dello stato d'emergenza.

I colleghi, nei loro precedenti interventi, hanno citato il 31 marzo e credo vada sottolineato che anche questa mattina, in Commissione, il Governo ha espresso parere favorevole su ordini del giorno, previa riformulazione, con riferimento alla data del 31 marzo come fine dello stato di emergenza e anche al cronoprogramma delle misure che dovranno essere assunte per uscire dalla situazione pandemica.

Crede dunque che questa sia la prospettiva più rilevante che dobbiamo tenere presente e che deve costituire la nostra prossima meta, per cercare di avere sempre in mente degli obiettivi precisi da perseguire. Dunque l'annuncio è stato fatto e a esso sono seguite altre dichiarazioni, e ci sono comunque i pareri resi questa mattina in Commissione: ciò significa quindi che dal 31 marzo non avremo più Regioni "colorate"; che cesserà l'obbligo di queste mascherine, che non sono ottimali da tenere, almeno all'aperto, e che poi, gradualmente ma inesorabilmente, sarà rivisto anche l'utilizzo dello strumento del *green pass*, che - a nostro avviso - ha garantito all'Italia di non chiudere e di lavorare. (*Applausi*).

Crede che a questo proposito vada ricordato anche il lavoro compiuto dal Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati. È vero che esaminiamo questi decreti-legge con rapidità, ma non dimentichiamo - perché la memoria non deve essere cortissima - che prima vivevamo di DPCM, che è stato richiesto espressamente che dai DPCM si passasse ai decreti-legge e che nei sessanti giorni necessari per la loro conversione è ovviamente possibile che le cose cambino e si modifichino.

Crede dunque che vada ricordato il lavoro parlamentare svolto dal Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati, che è stato positivo. Esso ovviamente rimarrà a livello normativo e non si tratta quindi di un lavoro sprecato. Sono stati approvati degli emendamenti, con riferimento in modo particolare all'assistenza delle persone con problemi di capacità cognitiva - penso al morbo di Alzheimer - e ciò per merito del nostro Gruppo. Sono stati quindi approvati degli emendamenti a tutela delle persone fragili e delle proposte emendative migliorative, per il recupero delle ore, in favore degli studenti che hanno perso ore di lezione. Quindi, a maggior ragione, il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame, perché ha potuto svolgere responsabilmente un'opera sicuramente migliorativa del testo.

Sappiamo perfettamente che il cammino è lungo e siamo talmente scossi da quello che è accaduto in Ucraina che a volte, nel parlare di pandemia, ci sembra di affrontare un problema più piccolo, rispetto a uno molto più grande. Vorrei dunque concludere il mio intervento con una riflessione semplicissima. Ho sempre rispetto delle opinioni altrui - come penso tutti i componenti dell'Assemblea - anche se non le condivido. Molto spesso si sente parlare di violazione delle libertà fondamentali, quando si parla del *green pass* o dei limiti che sono stati posti in ragione della pandemia.

Crede che quello che è successo e sta succedendo in Ucraina ci faccia capire che le parole vanno pesate. Quando si parla di libertà e di diritti violati o di dittature, forse è il caso di guardare bene cosa sono precisamente un diritto violato e una dittatura, e comunque una situazione di violazione delle libertà. Possono esserci delle limitazioni imposte per il rispetto e soprattutto per la tutela di altri diritti e ci possono essere invece delle violazioni che sono un sopruso e una vera dittatura. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi preme in primo luogo mettere in evidenza che sarebbe più opportuno, quando si discute un decreto-legge, parlarne direttamente e non magari in generale dell'importanza che hanno rivestito le vaccinazioni o il *green pass*, come ha fatto chi è intervenuto prima di me, ripercorrendo tutta la storia della pandemia.

Sofferamoci piuttosto sul decreto in esame, che è stato emanato i primi giorni di gennaio, che noi ovviamente voteremo, perché è stata posta la fiducia e la voteremo per senso di

responsabilità, come abbiamo sempre fatto, perché chiamati alla responsabilità abbiamo sempre risposto da persone e da Gruppo politico responsabile. È certo, però, che, se non ci fosse stata la fiducia e avessimo dovuto votare il provvedimento, probabilmente ci saremmo astenuti. Come già alla Camera dei deputati, infatti, abbiamo messo in evidenza alcune criticità di questo decreto-legge, a cominciare dal fatto che forse l'obbligo di vaccinazione per gli *over 50* e per i soggetti a rischio sarebbe stato meglio prevederlo un po' prima rispetto al 7 gennaio. Tra l'altro, questo provvedimento oggi diventa un po' anacronistico, perché due mesi fa poteva avere le sue giustificazioni sulla base dei dati molto allarmanti in termini sia di morti, sia di occupazione delle terapie intensive, sia di ospedalizzazioni, mentre oggi siamo - per fortuna - in una situazione completamente diversa.

C'è, però, un altro elemento che giustifica le nostre perplessità, perché si tratta di criticità che hanno messo in evidenza anche i nostri Ministri all'interno del Governo, ovvero la questione della DAD per i bambini non vaccinati. Questo decreto prevede che i bambini tra i cinque e gli undici anni che non sono vaccinati finiscano in DAD rispetto a chi è vaccinato. Questa è una discriminazione, anzi - parliamoci chiaro - è un obbligo mascherato che noi non abbiamo condiviso, innanzitutto perché stiamo parlando di bambini. (*Applausi*). Tra l'altro, qualcuno - lo dico al sottosegretario Sileri - ci deve spiegare perché c'è tutta questa insistenza sui bambini dai cinque agli undici anni solo in Italia, quando in tutta Europa si predica prudenza o quantomeno si consiglia la vaccinazione ai bambini se sono fragili, se hanno determinate malattie o se immunodepressi. Vorremmo capire per quale ragione questo accade solo in Italia, anche perché poi c'è un recente studio condotto in undici Stati degli Stati Uniti che mette in evidenza che i bambini tra i cinque e gli undici anni vengono ricoverati di più per l'influenza che non per il Covid, perché poi bisogna andare a verificare bene tutti i dati. Comprendiamo l'obbligo per gli *over 50* e per una fascia di popolazione che indubbiamente era particolarmente a rischio, ma questa insistenza sui bambini qualcuno ce la deve spiegare.

C'è anche un altro tema che è stato introdotto in questo decreto con un emendamento: la differenza di trattamento tra gli italiani e gli stranieri. Se uno straniero arriva in Italia e ha fatto due dosi di vaccino da più di sei mesi, basta il tampone e può benissimo entrare in albergo o andare al ristorante. Il cittadino italiano non può fare questo perché, se ha fatto due dosi o ha avuto una guarigione e sono passati sei mesi, gli scade il *super green pass*. È giusto dare una mano al turismo, ci mancherebbe altro - noi abbiamo il Ministro del turismo e siamo i primi a essere soddisfatti da questo punto di vista - ma non possiamo fare una discriminazione tra un cittadino europeo e un cittadino italiano. (*Applausi*).

Il punto - come dicevo - non è tanto questo decreto-legge in sé, ma è quello che succederà alla fine dello stato di emergenza. Signori Sottosegretari, signor ministro Speranza, se finisce l'emergenza cosa succederà dal 1° aprile? Questo cronoprogramma per cui si arriva gradualmente alla data del 15 giugno non sta in piedi: se il 31 marzo finisce l'emergenza, viene meno la base giuridica del *green pass*. (*Applausi*). Questo è ciò che dobbiamo mettere in evidenza. Altrimenti, il *green pass* diventa uno strumento politico e non più uno strumento sanitario. Se non siamo in emergenza, che ragione c'è di mantenere il *super green pass*, il *green pass* e altro? Anzi, sono gli stessi virologi che consigliano, visto che la situazione in questo momento è molto migliorata e si presume che a fine marzo sarà ancora migliore, di dare libertà ai cittadini, visto che non sappiamo a ottobre che cosa potrebbe capitare. Ci auguriamo che vada tutto bene e che la pandemia sia finita, ma possiamo pensare eventualmente a delle restrizioni se le cose dovessero non andare bene nel periodo autunnale. È questo il periodo in cui garantire libertà e serenità a tutta la popolazione. È adesso il momento di farlo e non arrivare fino a giugno.

Cosa vuol dire togliere il *super green pass* per i ristoranti all'aperto? È una presa in giro. Fate le cose per bene, anche perché già adesso con lo stato d'emergenza delle sentenze del TAR del Lazio hanno sospeso il provvedimento di mancato stipendio a coloro che non vogliono vaccinarsi, perché i giudici ritengono necessario un bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela della salute e il diritto al sostentamento. In questa fase, con l'arrivo addirittura della guerra, con tutte le difficoltà economiche e l'aumento delle bollette, possiamo pensarla come vogliamo; ma, se uno non si vuole vaccinare, è irragionevole togliergli lo stipendio e non farlo lavorare. (*Applausi*). Ripeto: è irragionevole.

Signor Sottosegretario, tutti qui la pensano alla stessa maniera; quasi tutti. Non abusate della pazienza dei cittadini e del Parlamento, perché c'è un'unità di consensi. Dal 1° aprile arriverà qualche provvedimento in Aula e ci sarà qualche votazione dell'Assemblea. Quindi ditelo al ministro Speranza, tra l'altro fondatore del partito che si chiama Articolo Uno. L'articolo 1 della

Costituzione dice che «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». (*Applausi*). Ma lui è il primo a togliere il lavoro. Ricordateglielo, con eleganza e in modo garbato, perché conosciamo il suo carattere. Quindi, ci mancherebbe altro, usate tutte le precauzioni, ma ricordateglielo, visto che è tuttora segretario di quel partito.

Ho parlato dei risarcimenti, del fatto che questo è il momento giusto, di non abusare della pazienza degli italiani e del Parlamento, ma soprattutto ci tenevo a dire - è questo il tema - che in un momento particolare di difficoltà, di fase acuta della pandemia, ci sta che ci siano dei provvedimenti restrittivi. Ma se le cose vanno meglio e tutti pensiamo giustamente che dobbiamo combattere per difendere la democrazia e la libertà, cominciamo a difendere la libertà dei nostri connazionali. (*Applausi*).

Concludo dicendo, anche al Ministero in sé, che il Covid-19 c'è. Nessuno lo nega. Prudenza e cautela, ma non possiamo, come Paese, essere ossessionati dal Covid-19. Il risultato qual è? Il grido d'allarme delle associazioni oncologiche italiane, con gli *screening* che sono stati quasi tutti bloccati. Cito dei dati. Vi è il rischio che nei prossimi anni, da qui al 2040, ci sia un aumento del 32 per cento dei tumori, proprio perché non vengono fatti gli *screening*, per tutta una serie di motivazioni: perché bisogna fare il tampone e perché gli ospedali sono occupati da tutt'altro. Lavoriamo su questo, così come lavoriamo sulla legge Lorenzin. Io ho presentato diverse interrogazioni e le ho fatte presentare anche al Capogruppo in 12<sup>a</sup> Commissione, senatrice Fregolent. La legge, approvata dal Parlamento il 22 dicembre 2017, prevedeva di apportare notevoli benefici alla ricerca sui tumori pediatrici. Tutt'ora, signori Sottosegretari e signori Ministri, non sono ancora stati emanati i decreti attuativi. Com'è possibile? (*Applausi*).

Giusta la battaglia, giusto tutto l'impegno. Io ringrazio il Ministero per tutto quanto è stato fatto nella lotta al Covid-19 e per tutto quello che continuate a fare. Colleghi, non esiste, però, solo il Covid-19. Si muore per tante altre patologie e sono tanti i bambini che avrebbero bisogno di quei decreti attuativi. (*Applausi*).

[MAUTONE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, nella valutazione di questo provvedimento, che oggi l'Assemblea sta discutendo e che approverà, non si può non considerare il fattore temporale, cioè la collocazione nel momento esatto in cui esso è stato programmato e deciso dal Governo.

Ovviamente, in quel momento la situazione epidemiologica della pandemia - come già ribadito da molti - le curve dei contagi e i tassi di occupazione delle nostre terapie intensive e dei posti letto Covid-19 nelle strutture ospedaliere davano, nell'insieme, segnali molto preoccupanti ed estremamente differenti da quelli attuali.

Essi, nell'insieme, non lasciavano intravedere quel graduale e progressivo miglioramento della situazione generale che, al momento attuale, ci pone in uno stato di relativa tranquillità e permette - da un lato - un progressivo e un graduale allentamento delle misure di contenimento precedentemente adottate; dall'altro, di guardare con fiducia al futuro e alla fine dello stato di emergenza, previsto per il 31 marzo 2022.

Dalla valutazione oggettiva dei dati rilevati e della realtà epidemiologica nelle diverse ondate epidemiche, nelle fasi di acutizzazione e nelle risalite dei contagi non si può non riconoscere il ruolo fondamentale svolto, in senso estremamente positivo, dal progredire della campagna vaccinale.

I diversi provvedimenti adottati, pur con le ovvie e oggettive difficoltà generali, collegate alla situazione economica, sociale e sanitaria del nostro Paese, hanno seguito una logicità e un percorso fondato sui dati scientifici e sui suggerimenti della cabina di regia, dopo aver fatto le opportune valutazioni politiche. La stessa adozione del *green pass* è stato sia uno strumento di protezione, per i soggetti vaccinati, sia - al tempo stesso - un mezzo per tutelare coloro che non si sono vaccinati, gli esitanti e i riottosi.

L'adesione responsabile alla campagna vaccinale sicuramente ha ricevuto un notevole impulso dall'adozione di questa misura. Voglio credere che le campagne informatrici e di sensibilizzazione, sempre più capillari e soprattutto capaci di motivare, abbiano spazzato via molte delle perplessità e delle titubanze dei tanti incerti e restii a vaccinarsi; quasi che le tante decine di migliaia di vite spezzate dalla violenza e dalla aggressività del virus fossero solo un

cattivo sogno o quasi una situazione surreale. Al contrario esse sono state e costituiscono tuttora una tristissima e cruda realtà.

L'obbligo del *green pass* ha dato senza dubbio una spinta importante alla campagna vaccinale - lo ribadisco - permettendo di reclutare i cittadini indecisi e non recettivi alle indicazioni scientifiche. L'importante era raggiungere la percentuale più ampia possibile di vaccinati e ciò è stato fatto. Attualmente circa il 90 per cento dei soggetti ha completato il ciclo vaccinale e ci stiamo avviando verso l'immunità di gregge o di comunità. Questi dati pongono il nostro Paese ai primi posti nel mondo per percentuale di popolazione vaccinata.

In quest'ottica la misura dell'obbligo vaccinale per i soggetti di età pari o superiore a cinquant'anni, norma prevista in questo decreto-legge, con le ovvie esclusioni in via temporanea o definitiva, a seconda dei casi che comprendono i soggetti in cui sussistono controindicazioni cliniche alla vaccinazione e per quelli che hanno contratto precedentemente il Covid-19, vuol essere un ulteriore mezzo per proteggere quelle fasce di età in cui, secondo dati statistici evidenti ed oggettivi, gli effetti deleteri della virulenza e della patologia da Covid sono molto più gravi, progressivi e, a volte, inarrestabili.

La rapida progressione della malattia si osserva essenzialmente nei non vaccinati o quando sussistono condizioni patologiche concomitanti più o meno conosciute. I dati riportati sulle percentuali dei posti occupati nelle terapie intensive Covid dedicate fotografano con chiarezza la realtà e sono incontestabili, con un rapporto dell'80 per cento circa dei soggetti non vaccinati e del 20 circa di quelli vaccinati (questi ultimi sempre con patologie gravi concomitanti).

Vorrei inoltre ricordare che le forme sintomatiche sono capaci di far sentire le loro ripercussioni cliniche sulla qualità della vita dei pazienti anche negli anni successivi con la sindrome *long Covid*, entità patologica riconosciuta e sempre più frequente.

Come tutti sappiamo, a fine marzo terminerà lo stato d'emergenza, come ha già sottolineato il presidente Draghi. Come ha ribadito anche il nostro presidente Conte, questo risultato è il frutto degli sforzi e della resilienza di tutti i cittadini e della nostra collettività. Abbiamo attraversato momenti difficili, con un percorso di grande sofferenza; ora guardiamo al futuro con fiducia e alla prospettiva di un ritorno alla normalità.

Occorre avviare un piano per allentare gradualmente tutte le misure, un piano complessivo di revisione dei provvedimenti anti-Covid, alla luce - come già detto - del miglioramento della curva epidemiologica e dell'alleggerimento della pressione sulle strutture sanitarie. Se siamo arrivati a questo punto, non si può comunque non riconoscere l'efficacia delle misure adottate. In questa nuova fase occorrono modifiche e iniziative che contemplino il giusto bilanciamento del diritto alla salute con il diritto al lavoro, consentendo un'efficace e decisa ripartenza economica insieme a un graduale ritorno alla vita sociale e culturale.

Non abbiamo bisogno però di brusche accelerazioni, che potrebbero successivamente comportare altrettante rapide frenate. Si deve attuare una progressione graduale, che - da un lato - guardi, alle giuste richieste delle attività imprenditoriali, commerciali, economiche e produttive del nostro Paese e, in generale, alle necessità di socialità sollecitate da tutti i cittadini, ma che - dall'altro - tenga sempre conto dei suggerimenti della scienza e delle valutazioni della realtà epidemiologica nel suo stato attuale e nella prospettiva futura.

### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13,35)**

(Segue MAUTONE). In quest'ottica va la richiesta di un confronto globale da parte del presidente Conte e di tutto il MoVimento 5 Stelle, che comprenda anche la revisione del *green pass*, con un piano graduale per l'eliminazione del suo utilizzo. (*Applausi*).

Non si tratta di essere più o meno aperturisti o di far passare il messaggio - sbagliato, secondo me - del liberi tutti; occorre essere semplicemente realisti ed equilibrati.

Il MoVimento 5 Stelle ha sempre mostrato, nella gestione pur difficile e, a volte, controversa della pandemia, coerenza, senso di responsabilità, lealtà e impegno, nel solo interesse dei cittadini. Pertanto, anche a questo provvedimento darà il suo voto favorevole. (*Applausi*).

**PARAGONE** (*Misto-IpI-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto-IpI-PVU*). Signor Presidente, il capogruppo della Lega Romeo ha detto che, se il Governo non avesse posto la fiducia, si sarebbero astenuti. Quindi, la fiducia è il ricatto dell'Esecutivo sul Parlamento ed evidentemente il ricatto è lo stesso che stanno subendo gli italiani che, se non si vaccinano, non possono andare a lavorare; e, se non lavorano, non hanno uno stipendio. Domando allora al Governo: ma come devono campare gli italiani?

Qualcuno si sta ponendo la questione, nel momento in cui l'emergenza sanitaria nel Paese non c'è più? State continuando a costruire e a tenere in piedi un qualcosa di meramente burocratico; di sanitario non c'è nulla, qui si tratta soltanto di una pessima, ingannevole e ipocrita questione burocratica. Ecco perché gli italiani ormai hanno aperto gli occhi e stanno perdendo la pazienza.

Qualcuno pensa che tanto gli italiani dimenticheranno. No, non dimenticheranno, perché avete prodotto lacerazioni profonde; c'è gente che sta rinunciando al posto di lavoro e allo stipendio per portare avanti una battaglia di resistenza che ha tutto il sacrosanto diritto di essere rispettata. E voi non lo state facendo, perché ancora una volta ponete una questione di fiducia - tra l'altro, l'ennesima - a un Parlamento ormai svilito; il tema di fondo, però, è che ponete un ricatto nei confronti del Paese.

I ragazzi non possono andare in palestra senza un *green pass*: com'è possibile per i ragazzi continuare ad andare avanti, in un periodo che è stato pieno di tensioni? Hanno vissuto anche gli scontri degli adulti: almeno un po' di palestra fategliela fare, senza obbligatorietà di questo *green pass*!

Vogliamo parlare di altre questioni che ormai sfuggono completamente a qualunque logica? Non abbiamo più un nome e un cognome: siamo un quadrato magico; quante volte abbiamo dovuto dimostrare di essere qualcuno, di essere titolari di un diritto mostrando un quadrato magico? Neanche la carta d'identità viene mostrata con tanta frequenza. Direi di finirla.

Avevamo la possibilità di resettare tutto prima con la questione pregiudiziale - ma avete detto di no, e adesso con il voto direte di no, perché c'è la fiducia nei confronti di un Governo che compie soltanto ricatti.

Cari parlamentari, cari colleghi, allora sta a voi l'ultima decisione, ma gli italiani non dimenticheranno. A voi, in questo momento, sta decidere se gli italiani hanno ancora la possibilità di avere diritti e libertà.

[NUGNES](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (*Misto*). Signor Presidente, chiariamolo: mi sono vaccinata tre volte e non disdegnerò la quarta dose, se sarà necessario.

Apprezzo la costruzione dell'articolo 32 della Costituzione, che, al comma 2, in definitiva contempla la possibilità di un obbligo vaccinale disposto per legge, quando serve ed è necessario. Eppure, in questo caso non mi sembra che il Governo abbia presentato evidenze scientifiche a dimostrazione del fatto che quest'obbligo serva effettivamente, al di sopra o al di sotto dei cinquant'anni (generazionale). Soprattutto trovo che non se ne siano valutate le conseguenze e le ricadute. Sarebbero bastati probabilmente, a mio giudizio, quello che viene stabilito nel Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a seguire, le disposizioni su distanziamento, mascherine e tutto ciò che ci ha aiutato e orientato in questi anni.

Eppure quello che, in definitiva, è un provvedimento politico ha ricadute anche su quest'Assemblea, oltre che sul lavoro. Si tratta di una cosa gravissima, perché, per un provvedimento politico e non sanitario, in quest'Aula è arbitrariamente impedito ad alcuni rappresentanti eletti dal popolo di essere presenti e di votare, qui e oggi. È un pregiudizio grave, che oggi - direte - non fa la differenza, ma che, in linea di principio e senza pregiudizio di valutazione, la potrebbe fare, se non ci fosse l'evidente impedimento. (*Applausi*).

[CRUCIOLI](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRUCIOLI (*Misto*). Signor Presidente, votando la conversione di questo decreto-legge proseguite su una strada di imposizioni, di obblighi, di burocrazia e di vessazioni che non hanno niente a che vedere con le necessità sanitarie, quanto meno di questo momento. Eppure, da tanti colleghi della Lega e del MoVimento 5 Stelle - ma non del PD, perché sono tutti assolutamente a favore di vincoli, vaccini su vaccini, obblighi e imposizioni - ho sentito dei distinguo. Ho sentito dire che non è più necessario e che bisognerebbe immediatamente andare incontro alle istanze delle persone che non si sono vaccinate e che pure non possono lavorare, ma non lo fanno: non possono far valere la propria opinione, perché c'è l'ennesima questione di fiducia.

Vi dico però, colleghi, che, di fronte a queste imposizioni del Governo, che pone fiducie, di fronte a questo, non bastano i distinguo. Questa è una cosa che rimarrà gli atti: si vedrà chi ha votato a favore e chi ha votato contro. Il tempo è galantuomo e ci si ricorderà in futuro di quello che state facendo. Adesso avete l'ultima occasione per riprendervi, perché fino adesso avete votato tutte le follie che vi ha detto questo Governo. Questo è l'ultimo momento utile: ricordatevelo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

### **Votazione nominale con appello**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2542, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'Emiciclo.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Casini*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Casini.

TOSATO, *segretario*, fa l'appello.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(*I senatori Segretari procedono al computo dei voti*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2542, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	229
Senatori votanti	228
Maggioranza	115
Favorevoli	193
Contrari	35

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 1.

A questo punto, dovendosi procedere alla sanificazione dell'Aula, sospendo la seduta fino alle ore 15,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 14,28, è ripresa alle ore 15,32*).

La seduta è tolta (ore 17,41).

Allegato A

## **DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (2542)**

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

**QP1**

[Paragone, De](#)

[Vecchis, Giarrusso, Martelli, Angrisani, Corrado, Crucoli, Granato, Dessì, Lannutti, Ciampolillo](#)

**Respinta**

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

premesse che:

da novembre 2021 a gennaio 2022, sono stati emanati dal Governo ben quattro decreti legge, n. 172/2021, 221/2021, 229/2021 e 1/2022 in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 con norme peraltro disallineate e contrastanti fra loro;

con tale inusuale utilizzo della decretazione d'urgenza è stato via via introdotto, da parte del Governo, l'obbligo vaccinale di fatto, dapprima limitato ad alcune categorie, per poi essere esteso indiscriminatamente e senza un preventivo approfondimento scientifico, a tutti gli over 50 con l'ultimo decreto n. 1/2022;

tale *modus operandi* è in aperta violazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE n.2021/953 e, in particolare, dell'art. 3, commi 1 e 7, che vieta la discriminazione con riferimento al possesso di uno dei tre tipi di certificazioni verdi (guarigione, vaccino e tampone rapido o molecolare) ritenendo equivalente dal punto di vista scientifico, il certificato verde derivante dal tampone antigenico con quelli comprovanti la vaccinazione o la guarigione;

il *Green pass* rafforzato attua, dunque, una discriminazione tra le diverse certificazioni di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 52/21 in quanto a fronte dei tre certificati covid digitali previsti dall'UE (tampone, vaccinazione e guarigione), ne restringe l'utilizzo a solo due di essi (vaccinazione e guarigione), con una scelta che è del tutto illogica, contraddittoria e priva di motivazione, vista la ormai evidente incapacità dei vaccini di interrompere la catena di trasmissione del virus e, al contempo, espone lo Stato Italiano a procedure di infrazione da parte della Comunità Europea;

il comma 7 dell'art. 3 del Regolamento UE n. 953/21 è dirimente: "il rilascio di certificati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non comporta una discriminazione basata sul possesso di una specifica categoria di cui agli articoli 5, 6 o 7" (ossia delle diverse certificazioni da vaccinazione, da tampone o da guarigione);

anche l'art. 6 del Regolamento, intitolato "Certificato di test" che prende in considerazione la certificazione meglio definita all'art. 3 paragrafo 1 lettera b) del medesimo Regolamento ("un certificato comprovante che il titolare è stato sottoposto a un test NAAT o a un test antigenico rapido figurante nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato nello Stato membro che rilascia il certificato e indicante il tipo di test, la data in cui è stato effettuato e il risultato del test (certificato di test)"), precisa che "Qualora richiedano una prova dell'esecuzione di un test per l'infezione da SARS-CoV-2 al fine di non applicare restrizioni alla libera circolazione ... gli Stati membri accettano, alle stesse condizioni, anche i certificati di test attestanti un risultato negativo";

il divieto di discriminazione in questione deriva da un Regolamento (e non da una Direttiva) e, come tale, è immediatamente e direttamente applicabile negli Stati membri ai sensi dell'art. 288 TFUE;

il Governo è ben conscio dell'esistenza di tale normativa sovraordinata europea da rispettare tant'è che ha introdotto l'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021 (come convertito con L. 87/2021) che ha previsto i tre tipi di certificazioni verde (incluso il tampone) utilizzabili in Italia, in conformità con quanto stabilito in sede europea dagli artt. 5, 6 e 7 del Reg. UE 2021/953 ed ha infine inserito il comma 9 al menzionato art. 9 del D.L. 52/2021, nel quale si cita proprio tale regolamento europeo ("le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti UE 2021/953 e 2021/954");

è dunque innegabile la violazione di quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021 (come convertito con L. 87/2021) e del Regolamento UE 2021/953 e ciò, oltre ad esporre direttamente lo Stato Italiano a possibili azioni risarcitorie attivabili direttamente contro di esso da tutti i singoli individui lesi avanti al Giudice Ordinario per violazioni del diritto dell'Unione, secondo la nota Giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 16.7.2020, Presidenza del Consiglio dei Ministri vs BV, causa C-129/19, punto 34), è rilevante in questa sede perché determina l'obbligo di disapplicare la normativa italiana (D.L. n. 1/2022) che crea una discriminazione irragionevole ed ingiustificata fra cittadini europei muniti di diversi *green pass*;

di contro, va evidenziato che sussiste un obbligo di disapplicazione della norma italiana (stante la supremazia del diritto europeo, tanto più di natura regolamentare) che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. Corte Giust. 4 dicembre 2004, C-397/01, Pfeiffer, punto 112) da parte non solo del Giudice nazionale, ma prima ancora da parte delle stesse Pubbliche Amministrazioni e, quindi, anche sugli stessi Ministeri (cfr. sentenza Corte di Giustizia *Minister for Justice and Equality, The Commissioner of an Garda Síochána vs Workplace Relations Commission* del 4 dicembre 2018, C- 378/17, ove si è sancito che l'obbligo di disapplicare riguarda anche "tutti gli organismi dello Stato, ivi comprese le autorità amministrative, incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze il diritto dell'Unione");

inoltre, tale *modus operandi*, oltre a violare le norme e i principi costituzionali dell'art. 1, 2, 3, 4, 16, 32, 34, 77 della Cost., impone alla popolazione un trattamento sanitario obbligatorio senza alcun confronto con le opposizioni politiche e con il panorama medico/scientifico qualificato, con evidente conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, e senza adeguata discussione in Parlamento, considerato che alla Camera il provvedimento è stato approvato con l'apposizione della questione di fiducia da parte dell'Esecutivo e in Senato è stato trasmesso a ridosso del termine di scadenza per la conversione in legge;

l'unica e generica motivazione indicata nel d.l. è la seguente: "straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus", si specifica infatti che l'obiettivo viene perseguito "estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore";

il Governo non fornisce prova delle evidenze scientifiche che dimostrino la maggior contagiosità degli over 50 rispetto agli under 50;

non viene menzionato alcun provvedimento del Cts a giustificazione della scelta sanitaria (e non meramente politica, come sembra davvero evidente) alla base di tale obbligo;

la straordinaria necessità di potenziare le misure di contenimento dei contagi si fonda su mere previsioni ipotetiche di diffusione del contagio a gennaio 2022 e, allo stato attuale, non si giustifica più alla luce dell'ordinanza del 18/02/2022 del Ministero della salute nella quale si afferma che sulla base di stime (ossia, dati reali e concreti) l'epidemia si trova in una fase di miglioramento, con decrescita nell'incidenza e nel numero dei soggetti ricoverati che viene confermato da stime di trasmissibilità stabilmente sotto la soglia epidemica: "Visto il verbale del 18 febbraio 2022 della Cabina di regia, unitamente al report n. 92, nel quale si rileva che: «l'incidenza settimanale continua a diminuire a livello nazionale (.). Persiste la tendenza in diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva calcolati ai sensi del DM salute 30 aprile 2020 (.). L'epidemia si trova in una fase di miglioramento, con decrescita nell'incidenza e nel numero dei soggetti ricoverati che viene confermato da stime di trasmissibilità stabilmente sotto la soglia epidemica»";

non è chiaro come si giustifichi, oggi, l'inasprimento delle misure restrittive con l'introduzione del *super green pass* a partire dal 15 febbraio e dell'obbligo vaccinale, a fronte

di stime di trasmissibilità stabilmente al di sotto della soglia epidemica evidenziate in data 18 febbraio 2022;

l'art. 77 della Costituzione indica in modo molto chiaro che il ricorso alla decretazione d'urgenza è uno strumento di eccezione e non ordinario di legislazione, mentre da circa un anno e mezzo è diventato uno strumento "privilegiato" ed esclusivo di legislazione;

le condizioni straordinarie, ovvero lo stato di emergenza pandemica, che giustificerebbero l'adozione di un Decreto Legge sono contraddette, nei fatti, da un termine iniziale dello stato di emergenza che è il 31 gennaio 2020 e dalla data di fine dello stesso, già più volte prorogato, da ultimo previsto al 31 marzo 2022, sulla base di non meglio precisate motivazioni e previsioni, nonché dal termine dell'obbligo vaccinale previsto al 15 giugno 2022, quest'ultimo addirittura legato al termine di fine dello stato d'emergenza;

l'imposizione della decretazione d'urgenza e la continua procrastinazione della politica dell'emergenza, in aperto contrasto con i limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale, non è più accettabile, essendo oltremodo evidente che il Governo si sia appropriato della funzione legislativa oltrepassando i limiti dell'art. 77 della Costituzione;

la proroga illegittima dello stato di emergenza, nonché le ulteriori interferenze del Governo sulla funzione legislativa delle Camere non possono essere più tollerate, visto che, dopo due anni, è ormai più che ragionevole pensare che la materia sia oggetto di forme di legislazione ordinaria;

la decretazione d'urgenza di cui in oggetto ha toccato, peraltro, alcuni diritti fondamentali dei cittadini, la cui compressione non può essere più ammissibile;

la forma di governo democratica e i valori fondamentali della nostra Costituzione, benché non rinnegati in astratto, sono di fatto disapplicati in nome di una situazione di "dichiarata ma non provata" necessità;

delibera di non procedere, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, all'esame dell'A.S. 2542.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO  
2022, N. 1

*All'articolo 1,*

*al comma 1:*

*al capoverso Art. 4-quater:*

*alla rubrica, le parole: « ultra cinquantenni » sono sostituite dalla seguente: « ultracinquantenni »;*

*al comma 1, le parole: « ai cittadini stranieri » sono sostituite dalle seguenti: « agli stranieri » e dopo le parole: « articoli 34 e 35 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al »;*

*al capoverso Art. 4-quinquies:*

*alla rubrica, le parole: « sui luoghi » sono sostituite dalle seguenti: « nei luoghi »;*

*al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 4-quater » sono inserite le seguenti: « del presente decreto » e dopo le parole: « e c-bis) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: « , i responsabili » sono sostituite dalle seguenti: « e i responsabili », le parole: « , sono tenuti » sono sostituite dalle seguenti: « sono tenuti » e dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;*

*al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da soggetti da essi delegati »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, le parole: « di cui ai commi 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 », le parole: « o che risultino » sono sostituite dalle seguenti: « o risultino » e le parole: « certificazione, e comunque » sono sostituite dalle seguenti: « certificazione e, comunque, »;*

*al terzo periodo, la parola: « medesimo » è soppressa;*

*al comma 5, le parole: « dei lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti »;*

*al capoverso Art. 4-sexies:*

*al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « relativi agli esenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « dell'Agenzia delle entrate-Riscossione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole: « ed entro » sono sostituite dalla seguente: « entro »;*

*al secondo periodo, le parole: « con modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »;*

*al comma 8, le parole: « dell'Agenzia delle entrate Riscossione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia delle entrate-Riscossione », le parole: « Fondo emergenze nazionali » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per le emergenze nazionali » e dopo le parole: « all'articolo 44 del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale »;*

*alla lettera b), numero 2), le parole: « e comma 1-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « e al comma 1-bis e ».*

*Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 2-bis. - (Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19) - 1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo";

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c-bis*), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c-bis*), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo".

Art. 2-*ter*. - (*Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza*) - 1. Dopo il comma 7-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario".

Art. 2-*quater*. - (*Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia*) - 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-*bis*. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c-bis*), cosiddetto 'green pass rafforzato', previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c*), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del *test* di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c*), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

9-*ter*. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-*bis* sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-*bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche";

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "8-*ter*" sono inserite le seguenti: ", 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*,";

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "due violazioni delle disposizioni di cui" sono inserite le seguenti: "al comma 9-*ter* dell'articolo 9 e" ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1):

al capoverso 1-bis, lettera b), le parole: « della pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « per la pubblica amministrazione »;

al capoverso 1-ter:

al primo periodo, dopo le parole: « lettere a) e c) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, dopo le parole: « Le verifiche » sono inserite le seguenti: « volte ad accertare »;

alla lettera b), numero 1), le parole: « alle amministrazioni della giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « all'amministrazione della giustizia »;

alla lettera c), capoverso 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione »;

al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 » e dopo le parole: « n. 76 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato) - 1. Dopo l'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

"Art. 9-quater.1. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato) - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021".

Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento) - 1. A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

Art. 3-quater. - (Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice) - 1. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio

2021, n. 76, le parole: "possibilità di visita" sono sostituite dalle seguenti: "continuità delle visite".

Art. 3-*quinquies*. - (*Misure concernenti l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie*) - 1. Il comma 2 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è sostituito dal seguente:

"2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o *deficit* cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis*), del presente decreto, cosiddetto *green pass base*".

Art. 3-*sexies*. - (*Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo*) - 1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attività per la durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'ideonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con

l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, per i minori, e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

7. Le misure già disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo ».

*L'articolo 4 è soppresso.*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, la parola: « soggette » è sostituita dalla seguente: « soggetta », le parole: « di cui all'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3-sexies del presente decreto », dopo le parole: « n. 178 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo le parole: « dell'emergenza epidemiologica COVID-19 » sono inserite le seguenti: « e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale » e la parola: « art. » è sostituita dalla seguente: « articolo »;*

*al comma 2, le parole: « per i mancati introiti » sono sostituite dalle seguenti: « dei mancati introiti » e le parole: « sul sistema » sono sostituite dalle seguenti: « nel Sistema »;*

*al comma 3, dopo le parole: « degli effetti » sono inserite le seguenti: « delle disposizioni del comma 1 ».*

*Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:*

*« Art. 5-bis. - (Fondo per i ristori educativi) - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo è di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.*

*2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.*

*Art. 5-ter. - (Lavoro agile per genitori di figli con disabilità) - 1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

*2. Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.*

*Art. 5-quater. - (Abrogazioni) - 1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.*

Art. 5-*quinquies*. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

ARTICOLI DA 1 A 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Articolo 1.**

*(Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2)*

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-*ter* sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*quater* (*Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni*). - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-*ter*, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter*.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.

Art. 4-*quinquies* (*Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro*). - 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-*quinquies*, commi 1 e 2, 9-*sexies*, commi 1 e 4, e 9-*septies*, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-*quater* del presente decreto, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge n. 52 del 2021 e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-*quater* che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-*quater* che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro o da soggetti da essi delegati.

4. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con

diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 52 del 2021.

5. È vietato l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-*quater*, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-*sexies*, commi 8 e 8-*bis*, del decreto-legge n. 52 del 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4-*sexies* (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-*quater*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter*.

3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*ter*, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti, acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.

5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.

6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. In caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. ».

## **Articolo 2.**

*(Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)*

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis.* Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole « comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e del comma 1-*bis* »;

2) al secondo periodo, dopo le parole « comma 1, lettera a), » sono inserite le seguenti: « e al comma 1-*bis*) e »;

c) al comma 3, le parole « il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « il 15 giugno 2022 »;

d) nella rubrica, le parole « e degli Istituti penitenziari » sono sostituite dalle seguenti: « , degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori ».

## **Articolo 2-bis.**

*(Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole: « la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo »;

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

« 4-*bis*. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c-bis*), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera *c-bis*), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo ».

#### **Articolo 2-ter**

*(Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza)*

1. Dopo il comma 7-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è inserito il seguente:

« 7-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario ».

#### **Articolo 2-quater.**

*(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-*bis*. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c-bis*), cosiddetto « *green pass rafforzato* », previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c*), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del *test* di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c*), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

9-*ter*. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-*bis* sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-*bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche »;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « 8-*ter* » sono inserite le seguenti: « , 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*, »;

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « due violazioni delle disposizioni di cui » sono inserite le seguenti: « al comma 9-ter dell'articolo 9 e ».

### **Articolo 3.**

*(Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-bis:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c), si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche volte ad accertare che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4. »;

2) al comma 3, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;

b) all'articolo 9-sexies:

1) al comma 4, dopo le parole: « e ai giudici popolari » sono aggiunte le seguenti: « , nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia »;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo. »;

3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento. »;

c) all'articolo 9-septies, il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione ».

2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Fino al 31 marzo 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. ».

*2-bis*. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente.

#### **Articolo 3-bis.**

*(Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato)*

1. Dopo l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

« Art. 9-*quater*.1. - *(Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato)* - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-*quater*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 ».

#### **Articolo 3-ter.**

*(Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento)*

1. A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

#### **Articolo 3-quater.**

*(Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice)*

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: « possibilità di visita » sono sostituite dalle seguenti: « continuità delle visite ».

#### **Articolo 3-quinquies.**

*(Misure concernenti l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è sostituito dal seguente:

« 2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o *deficit* cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a-bis*), del presente decreto, cosiddetto *green pass* base ».

### **Articolo 3-sexies.**

*(Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)*

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attività per la durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un *test* antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del *test* antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, per i minori, e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

7. Le misure già disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

#### **Articolo 5.**

*(Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica)*

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggetta alla autosorveglianza di cui all'articolo 3-sexies del presente decreto, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie dei mancati introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

3. Alla compensazione degli effetti delle disposizioni del comma 1 in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### **Articolo 5-bis.**

*(Fondo per i ristori educativi)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo è di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

#### **Articolo 5-ter.**

*(Lavoro agile per genitori di figli con disabilità)*

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni

educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

#### **Articolo 5-quater.**

*(Abrogazioni)*

1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.

#### **Articolo 5-quinquies.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

#### **Articolo 6.**

***(Entrata in vigore)***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA  
POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE

**1.100**

[Mantovani](#), [Coltorti](#)

**Precluso**

*Sopprimere gli articoli 1 e 2.*

**1.1**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.2**

[Granato](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.3**

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo*

**1.4**

[Paragone](#), [Martelli](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.5**

[Granato](#)

**Precluso**

*Sopprimere il comma 1.*

**1.6**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Al comma 1 sopprimere il capoverso «4-quater».*

**1.7**

[Granato](#)

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater», comma 1, sostituire le parole: «fino al 15 giugno 2022» con le seguenti: «fino al 5 marzo 2021».*

**1.101**

[Mantovani](#), [Coltorti](#)

**Precluso**

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «15 giugno 2022» con le seguenti: «31 marzo 2022».*

**1.102**

[Mantovani](#)

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultraottantenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «ottantesimo».*

### **1.103**

[Mantovani](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultrasettantacinquenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «settantacinquesimo».*

### **1.104**

[Mantovani](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultrasettantenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «settantesimo».*

### **1.105**

[Mantovani](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultrasessantacinquenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «sessantacinquesimo».*

### **1.106**

[Mantovani](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quater» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica sostituire la parola: «ultracinquantenni» con la seguente: «ultrasessantenni»;*

b) *al comma 1 e al comma 3 sostituire la parola: «cinquantesimo» con la seguente: «sessantesimo».*

### **1.107**

[Mantovani](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 4-quinquies».*

### **1.8**

[Granato](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», sopprimere i commi da 1 a 9.*

### **1.9**

[Granato](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-*quinquies*, commi 1 e 2, 9-*sexies*, commi 1 e 4, e 9-*septies*, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-*bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021.»

#### **1.108**

[Mantovani](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «15 febbraio 2022» aggiungere le seguenti: «e fino al 21 marzo 2022»;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 21 marzo e fino non oltre al 31 marzo 2022, i soggetti di cui al primo periodo per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-*bis*), del presente decreto, cosiddetto green pass base».*

#### **1.109**

[Mantovani](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies» apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-*quater* del presente decreto,» ;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*) del decreto-legge n. 52 del 2021» con le seguenti: «di guarigione o di effettuazione di test di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c) e c-*bis*) del decreto-legge n. 52 del 2021».*

#### **1.110**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i tribunali, le Corti di appello e ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»

#### **1.110**

[Mantovani](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», sopprimere i commi da 2 a 6.*

#### **1.111**

[Mantovani](#), [Coltorti](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4-quinquies», al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,».*

#### **1.11**

[Granato](#)

#### **Precluso**

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*quiquies*», comma 4, sostituire le parole: «15 giugno 2022.» con le seguenti: «5 marzo 2022.».

#### **1.12**

[Granato](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*quiquies*», comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Resta fermo il diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.»;

#### **1.13**

[Granato](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*quiquies*», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-*quiquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

4-*ter*. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-*quiquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quiquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

#### **1.14**

[Granato](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «Art. 4-*quiquies*», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-*quiquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

4-*ter*. L'assegno di cui al comma precedente viene erogato in relazione all'intero periodo di sospensione del lavoratore».

#### **1.15**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

Sopprimere dal capoverso «Art. 4-*sexies* (Sanzioni pecuniarie)» fino al termine dell'articolo.

#### **1.16**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «Art. 4-sexies», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «per il tramite» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «con modalità individuate con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.»

#### **1.17**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

Al comma 1, capoverso «Art. 4-sexies», comma 3, sopprimere il secondo periodo.

#### **1.18**

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

#### **Precluso**

Dopo l'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si dispone il riconoscimento del dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale, per i casi di sospensione cautelare del dipendente in caso di sospensione per non essersi vaccinato ai sensi dell'art. 5, comma 7 del CCNL dell'11.4.2008»

#### **G1.1**

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Giusepp e Pisani](#), [Romano](#), [Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#), [Naturale](#), [Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [D'Angelo](#), [Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [L'Abbate](#), [Nocerino](#), [Leone](#), [Vaccaro](#), [Catalfo](#), [Marco](#)

[Pellegrini](#), [Gaudiano](#), [Gallicchio](#), [Agostinelli](#), [Airola](#), [Anastasi](#), [Auddino](#), [Bottici](#), [Campagna](#), [Cas taldi](#), [Castiello](#), [Cioffi](#), [Corbetta](#), [Crimi](#), [Croatti](#), [Dell'Olio](#), [Di Girolamo](#), [Di Nicola](#), [Di Piazza](#), [Donno](#), [Fede](#), [Fenu](#), [Giroto](#), [Guidolin](#), [Lanzi](#), [Licheri](#), [Lomuti](#), [Lupo](#), [Maiorino](#), [Matriscia no](#), [Montevecchi](#), [Pavanelli](#), [Pesco](#), [Petrocelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Puglia](#), [Quarto](#), [Santillo](#), [Taverna](#), [Turco](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premessi che:

l'articolo 1, comma 1 del decreto in esame prevede, in primo luogo, con il capoverso articolo 4-*quater*, l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni. In secondo luogo, prevede, con il capoverso articolo 4-*quinquies*, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

considerato che:

con le disposizioni contenute nel del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 e nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n.229, fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l'accesso ad una serie di servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

il c.d. green pass rafforzato è necessario, ad esempio, per l'accesso ai servizi di ristorazione; l'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; per l'ingresso alle sagre e fiere, convegni e congressi; per i centri termali, salvo che per gli

accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; per i centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; per la partecipazione a feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; per la partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi; per la partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche; nonché per l'accesso ai mezzi di trasporto;

valutato che:

le predette misure sono state adottate per contrastare il dilagare della variante Omicron in un periodo caratterizzato da un numero estremamente elevato dei contagi;

nell'ultimo mese, il trend della curva epidemica da Covid 19 appare essere in una fase di progressivo miglioramento, a tal punto che si sta discutendo dell'aumento della capienza delle attività nonché dell'allentamento delle misure restrittive;

il Governo ha già annunciato che lo stato d'emergenza non verrà prorogato oltre il 31 marzo e che verrà progressivamente eliminato l'utilizzo delle certificazioni verdi rafforzate, a partire dalle attività all'aperto;

occorre garantire nuovamente l'accesso ai luoghi di lavoro e ai predetti servizi e attività anche mediante il c.d. green pass base, soprattutto se svolti all'aperto o in condizioni che garantiscono l'azzeramento del pericolo di contagio;

impegna il Governo

a garantire a decorrere dal 1° aprile 2022, l'accesso mediante il c.d. green pass base ai luoghi di lavoro, attività e servizi per cui è previsto a legislazione vigente il possesso del c.d. green pass rafforzato.

## **G1.2**

[Mantovani](#), [Romano](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#), [Naturale](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [D'Angelo](#), [Ferrara](#), [Trentacoste](#), [Romagnoli](#), [L'Abbate](#), [Nocerino](#), [Leone](#), [Vaccaro](#)

### **Precluso**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede l'introduzione, fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni e prevede altresì, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

considerato che:

con il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, è stato prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, parallelamente alla proroga dei termini di scadenza di numerose altre previsioni della normativa emergenziale tra le quali, la procedura semplificata per la comunicazione dell'attività lavorativa in smart working;

il Presidente del Consiglio Draghi ha annunciato, in visita a Firenze, il 23 febbraio scorso, che non è intenzione del Governo prorogare ulteriormente lo stato di emergenza e che anzi, dal 31 marzo in poi, non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate, le scuole resteranno sempre aperte per tutti, con la contestuale eliminazione delle quarantene da contatto, cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto e quello delle mascherine FFP2 in classe, si porrà gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all'aperto, quali fiere, sport, feste e spettacoli;

ritenuto inoltre che:

la situazione epidemiologica è in forte miglioramento, come lo stesso Presidente Draghi ha pubblicamente riconosciuto, ma si creerebbe una discrasia tra la fine dello stato di emergenza, il 31 marzo prossimo, e la vigenza della legislazione di emergenza, dal momento che lo stesso provvedimento in esame dispone, tra l'altro, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni;

il pieno esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali, tra gli altri, la libertà di circolazione (articolo 16), il diritto al lavoro (articolo 4) e alla retribuzione (articolo 36), nonché il diritto allo studio (articolo 34), risulterebbe quindi subordinato, anche a decorrere dal 1° aprile 2022, al possesso del green pass;

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, volte a consentire, nel rispetto della curva epidemiologica, a decorrere dal 1° aprile 2022, all'indomani della cessazione dello stato di emergenza, la ri-espansione delle libertà costituzionali, limitate ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, avviando subito un piano graduale per l'eliminazione dell'obbligo di certificazioni verdi da COVID-19, in qualsiasi forma, delle sanzioni amministrative e delle restrizioni ad esso connesse, nonché per l'eliminazione dell'obbligo vaccinale contro il Covid-19 per le categorie di soggetti individuate a legislazione vigente, con conseguente riammissione al lavoro dei soggetti al momento esclusi per violazione dell'obbligo vaccinale anti Covid-19;

ad adottare iniziative, anche legislative, volte a rafforzare i protocolli di sicurezza negli ambienti di lavoro e nei luoghi pubblici;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad incentivare e a meglio disciplinare, a regime, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rimuovere la difformità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati nella gestione dei casi COVID nelle scuole primarie e secondarie.

### **G1.3**

[Granato](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

visto che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce un obbligo vaccinale incostituzionale per le persone ultracinquantenni, ledendo il diritto al lavoro;

premesso che:

l'emergenza sanitaria ed epidemiologica è in forte recesso ed i casi rilevati su cui è stato basato il decreto-legge n. 1 del 2022 sono assolutamente inattuali e non aggiornati;

impegna il Governo:

a non protrarre comunque oltre il 31 marzo 2022 i provvedimenti restrittivi della libertà personale legati all'emergenza sanitaria.

### **G1.4**

[Granato](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

visto che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce un obbligo vaccinale incostituzionale per le persone ultracinquantenni, ledendo il diritto al lavoro;

premessi che:

l'emergenza sanitaria ed epidemiologica è in forte recesso ed i casi rilevati su cui è stato basato il decreto-legge n. 1 del 2022 sono assolutamente inattuali e non aggiornati;

impegna il Governo:

a non disporre, mediante atti legislativi o amministrativi di propria competenza, ulteriori proroghe dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, in materia sanitaria.

#### **G1.5**

[Malan, La Russa](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premessi che:

dai dati dell'AIFA e da numerose notizie di cronaca è emerso un numero considerevole eventi avversi a seguito della vaccinazione contro il COVID-19;

impegna il Governo

ad impedire ogni tentativo di influenzare le decisioni in scienza e coscienza da parte dei medici per quanto riguarda il rilascio di esenzioni dalla suddetta vaccinazione.

#### **G1.6**

[Malan, La Russa](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premessi che:

lo stesso Giorgio Palù, presidente del Cda dell'Agenzia italiana del farmaco ha spiegato in audizione che le risorse limitate impediscono un più completo rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19;

impegna il Governo

a studiare un incremento dei fondi destinati al rilevamento degli effetti avversi da vaccino contro il COVID-19.

#### **G1.7**

[Malan, La Russa](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premessi che:

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" al comma 15 dell'articolo 1 recita: "Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini";  
in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza fino al 31 marzo;

impegna il Governo:

a dare disposizioni al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 affinché adempia senza ritardo alla citata norma almeno per quanto riguarda le spese effettuate fino al 31 dicembre 2021, e comunque entro il 15 aprile 2022.

### **1.0.1**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 1-bis.**

*(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)*

1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.»

### **1.0.2**

[Granato](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 1-bis.**

*(Indennizzo per i lavoratori sospesi)*

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-*quinquies*, comma 6, e 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell'articolo 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non si applicano. Ai soggetti di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto un indennizzo di importo pari all'80 per cento della retribuzione personale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.»

### **1.0.3**

[Zaffini](#), [La Russa](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 1-bis.**

1. È fatto carico alle regioni di sottoscrivere, per il tramite delle aziende sanitarie locali protocolli d'intesa con i MMG finalizzato a:

a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;

b) provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;

c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;

d) Individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del MMG.»

## **2.1**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## **2.2**

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo*

## **2.3**

[Paragone](#), [Martelli](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

## **2.4**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

## **2.5**

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per il personale in servizio legittimamente assente dal lavoro per qualsiasi causa».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), dopo le parole: «al comma 3» aggiungere le seguenti: «dopo il sesto periodo, sono aggiunti i seguenti: "Per il periodo di sospensione, è, comunque, riconosciuto un assegno alimentare in misura pari alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà."»*

## **2.6**

[Rauti](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per le donne in congedo di maternità»».*

## **2.7**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «il 15 giugno 2022» con le seguenti: «il 31 marzo 2022».*

## **2.8**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

**Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto il seguente: "Art. 4-ter.1. (Estensione dell'obbligo vaccinale ai soggetti richiedenti asilo) 1. L'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì ai richiedenti asilo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 2, a meno che provengano da zona di guerra. Con decreto del Ministero dell'interno sono individuati i soggetti tenuti a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 e le modalità di attuazione."».

## 2.9

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

### Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano».

## G2.1

[Zaffini](#)

### Precluso

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 tra le quali l'obbligatorietà di vaccinazione per la popolazione ultracinquantenne;

è stato recentemente pubblicato sulla rivista scientifica internazionale peer-reviewed «Vaccines» l'articolo scientifico dal titolo: «*Simultaneous CD8 + T-Cell Immune Response against SARS-Cov-2 S, M, and N Induced by Endogenously Engineered Extracellular Vesicles in Both Spleen and Lungs*», e da pochissimi giorni sulla rivista scientifica internazionale peer-reviewed «Viruses» l'articolo scientifico dal titolo «*Strong SARS-CoV-2 N-specific CD8+ T immunity induced by engineered extracellular vesicles associates with protection from lethal infection in mice*»;

gli autori fanno parte del Centro Nazionale per la Salute Globale presso l'Istituto Superiore di Sanità;

negli articoli pare si descrivano esperimenti condotti su modelli animali che hanno dimostrato la immunogenicità e protezione da parte di un vaccino originale anti-SARS-CoV-2 basato su una tecnologia innovativa creata e sviluppata presso il predetto Centro all'ISS;

detto vaccino sembrerebbe basarsi su un principio diverso ed originale rispetto agli altri in uso o correntemente allo studio, ovverosia l'attivazione dell'immunità indotta dai linfociti CD8 T;

in base a dati consolidati di letteratura, il disegno di tale vaccino avrebbe la potenzialità di bloccare qualsiasi variante del virus SARS-CoV-2 che si possa generare nel tempo; questo perché il vaccino ISS si basa sull'immunità cellulare CD8 T verso la proteina N del virus che risulta essere priva di mutazioni nelle varianti SARS-CoV-2 finora emerse;

in base a dati consolidati di letteratura l'immunità generata da questo vaccino potrebbe perdurare fino a 17 anni dall'ultimo inoculo;

detto vaccino si baserebbe sull'inoculo di semplici e corte molecole di DNA il cui costo industriale sembrerebbe essere molto contenuto e pare possa essere conservato a temperatura ambiente per un tempo indefinito;

l'efficacia di questo vaccino, in fase preclinica, è testimoniata anche dal comunicato stampa ufficiale n. 13 pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità il 13 febbraio 2022 nel quale, tra l'altro, così si afferma: «I risultati di uno studio preclinico condotto in modelli animali di topo indicano il potenziale profilattico di una nuova piattaforma vaccinale sviluppata da

ricercatori ISS contro il SARS-CoV-2. Lo studio... ha dimostrato che questo nuovo approccio innovativo genera una risposta immunitaria efficace e duratura in topi infettati con SARS-CoV-2 ( ) il metodo si basa su una nuova strategia che ha selezionato come bersaglio la proteina N (..) il metodo (..) genera inoltre una memoria immunitaria a livello polmonare che potrebbe essere garanzia di un effetto protettivo duraturo nel tempo (..) il nuovo meccanismo è basato sulla ingegnerizzazione delle nanovesicole naturalmente rilasciate dalle cellule muscolari e potrebbe superare i limiti degli attuali vaccini sul decadimento degli anticorpi e la perdita di efficacia contro le varianti emergenti (..) la tecnica messa a punto in ISS è in grado di generare una memoria immunitaria a livello delle vie respiratorie, condizione essenziale per un effetto duraturo di qualsiasi strategia vaccinale contro patogeni respiratori»;

è interesse della comunità ottenere nuove, sicure ed efficaci vie alternative per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e delle connesse forme gravi della malattia COVID-19;

come verificabile nei database di EPO e MISE, ISS sembrerebbe essere titolare di brevetti connessi alla tecnologia alla base di questa innovativa strategia vaccinale;

data la natura e la gravità della malattia COVID-19, è tuttora necessario combattere la diffusione virale attraverso cambiamenti comportamentali, interventi di natura sociale e medica; tra questi ultimi, grandi sforzi sono stati prodotti per la produzione di vaccini da somministrare su larga scala; tutte le attuali strategie vaccinali sono state mirate all'induzione di anticorpi neutralizzanti contro la proteina spike del virus attraverso diverse tecnologie basate su RNA messaggero, vettori adenovirali, proteine ricombinanti e particelle virali inattivate;

oltre la sicurezza, due ulteriori aspetti devono essere considerati nella valutazione complessiva degli attuali vaccini: efficacia e durata della risposta immunitaria. I correlati immunologia di protezione contro l'infezione da SARS-CoV-2 (ovverosia, quali dei parametri immunologia correlano con la protezione dall'infezione) sono ancora sconosciuti; d'altra parte, i tempi molto ristretti di osservazione non hanno consentito una valutazione affidabile circa la durata della risposta immunitaria indotta dagli attuali vaccini anti-SARS-CoV-2;

inoltre, nuove varianti di virus stanno emergendo in tutto il mondo: i vaccini attuali sono basati sulla sequenza della proteina S del virus isolato all'inizio dell'epidemia a Wuhan, ma i risultati di diversi studi recenti hanno concluso che gli attuali vaccini neutralizzano male le ultime varianti emergenti (ad es. Omicron); anche a causa della vaccinazione di massa in atto, la rapida comparsa di mutazioni non è sorprendente;

pertanto, la riprogettazione degli attuali vaccini sulla base di nuove sequenze può comportare un elemento di pressione selettiva con generazione di sempre nuove varianti in grado di eludere gli anticorpi vaccinali;

al contrario, una strategia per un vaccino universale che includa un componente che induca un'immunità efficace delle cellule T CD8, come quello sviluppato dall'ISS, potrebbe rompere un tale potenzialmente pericoloso circolo vizioso,

considerato che:

a decorrere dal 25 luglio 2021 è stato convertito in legge il DL 25 maggio 2021, n. 73 e sono dunque vigenti le nuove disposizioni che regolano la struttura e il funzionamento della Fondazione Enea Tech e Biomedical;

precisamente, la Fondazione, oltre ad assumere la nuova denominazione "ENEA Tech e Biomedical", rivolge una parte importante delle attività e delle modalità di investimento del Fondo per il trasferimento tecnologico verso alcuni ambiti specifici del settore biomedicale. La Fondazione Enea Tech e Biomedical ha infatti esteso, come era stato previsto dal Decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, l'ambito di applicazione dei suoi interventi anche agli investimenti nel settore biomedicale per realizzare poli nazionali per la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini rafforzando, lungo tutta la filiera produttiva, le infrastrutture di ricerca, sperimentazione e produzione;

la nuova Fondazione, il cui statuto è stato adottato lo scorso 24 novembre con decreto del ministro dello Sviluppo economico, dispone di una dotazione finanziaria iniziale di oltre 500 milioni di euro per sostenere investimenti in attività di ricerca e trasferimento tecnologico;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere interventi normativi volti a consentire l'utilizzo delle risorse della Fondazione ENEA Tech e Biomedical, finalizzate alla ricerca e allo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2,3 e 4 e alla conseguente messa in commercio del vaccino CD8+

T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto Superiore di Sanità.

### **2.0.1**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 2.1**

1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere a uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno *una tantum* secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 8. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione:

- a) un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri;

5. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 8. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute,

dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.

6. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

7. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

## **2.0.2**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2.1**

1. Chiunque abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno *una tantum* secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente comma, sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 7.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma

7. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 7.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.»

### **2.0.3**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2.1**

1. All'articolo 1, comma 1, della Legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana," aggiungere le seguenti: "o a causa di inoculazione volontaria di vaccini anti SARS-Cov-2".»

### **2.0.4**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 2.1**

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-Cov-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.»

## 2.0.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

### Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 2.1

*(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)*

1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto Superiore di Sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 2-bis.100

[Mantovani](#), [Coltorti](#)

### Precluso

Sopprimere l'articolo.

## G2-bis.1

[Zaffini](#)

### Precluso

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

premessi che:

l'elevatissima circolazione della variante Omicron ha determinato una casistica di cui questo Governo non ha finora tenuto conto nell'estensione della campagna vaccinale, ossia quella dei casi di COVID-19 non diagnosticati perché del tutto asintomatici o paucisintomatici;

di fatto la misurazione dei titoli anticorpali nei soggetti che si sono infettati, nel nostro Paese, non è mai stata contemplata come strumento per valutare la necessità o meno di somministrare vaccino e booster in modo mirato invece che "a tappeto";

fra le FAQ pubblicate sul sito del Ministero della salute, ce ne sono alcune che meritano, in tal senso, particolare attenzione: alla domanda 10 "*Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere vaccinate?*" si legge: "*Sì, la vaccinazione è raccomandata anche per le persone che hanno già avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica entro 6 mesi dalla documentata infezione.*" La risposta non è corredata da alcun documento a supporto che motivi la raccomandazione sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione. Peraltro tale la raccomandazione è stata tramutata in obbligo attraverso l'imposizione del green pass rafforzato;

alla domanda 21. "*Ho contratto l'infezione dopo aver completato il ciclo primario, devo comunque fare il richiamo ("booster")?*" la risposta è "*Sì, a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dall'infezione.*" La risposta in questo caso è supportata da tre Circolari in cui però la necessità del booster in chi ha contratto l'infezione non risulta motivata sulla base di evidenze scientifiche sul calo dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente nel lasso di tempo indicato dalla contrazione dell'infezione, ma sulla base "*dell'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di COVID-19 sostenute dalla citata variante*": di fatto anche il booster viene somministrato a prescindere dalla quantità dei titoli anticorpali sviluppati naturalmente in seguito all'infezione;

a questo proposito giova ricordare che la letteratura scientifica ha inequivocabilmente dimostrato come gli attuali vaccini presentino il fenomeno della *immunity waning* (ovvero perdita di efficacia nel corso del tempo) e la specifica variante omicron sia responsabile del

cosiddetto *immunity evading*, ovvero della capacità di sfuggire alla protezione immunitaria offerta dalle attuali formulazione vaccinali. Inoltre, le pubblicazioni scientifiche pubblicate in riviste mediche del calibro di *The Lancet*, già dall'ottobre 2021 (quando la omicron non era ancora presente) hanno evidenziato con estrema chiarezza come non vi siano dati di superiore efficacia della dose booster nella fascia di età 12-39 anni nella popolazione Israeliana. Non si comprende, pertanto, come mai la raccomandazione per l'esecuzione del booster sia ancora vigente nonostante la sua inutilità per bloccare proprio la variante omicron e come mai, in ogni caso, non sia stata limitata esclusivamente alle fasce di età superiori ai 40 anni;

nella vicina Svizzera, dal 16 Novembre 2021 (e fino al 17 Febbraio 2022, giorno in cui la certificazione verde è stata abolita) in caso di un risultato positivo ad un test anticorpale eseguito da un laboratorio certificato, è stato possibile ottenere un certificato COVID di guarigione della validità di 90 giorni. La determinazione degli anticorpi post-infezione attraverso il suddetto test garantiva gli stessi diritti delle vaccinazioni purché tale determinazione venisse ripetuta ogni tre mesi;

la scelta di ignorare il testing anticorpale come parametro utile per lo screening dei soggetti da sottoporre a ciclo di vaccinazione primaria e dell'eventuale booster risulta oltremodo incomprensibile se si considera che per determinare l'efficacia dei vaccini durante tutta la sperimentazione è stato utilizzato come parametro di riferimento proprio la relativa risposta anticorpale ritenuta alla base della immunità vaccinale. Giova infatti ricordare che dalla lettura dello *European Public Assessment Report*, per il vaccino Comirnaty si è considerato proteggente un aumento del titolo di anticorpi neutralizzanti (misurato un mese dopo la seconda dose) superiore a 4 volte il valore pre-vaccinazione. A tale proposito ricordiamo che ad oggi non ci sono studi che possano ragionevolmente escludere che le reazioni avverse post-vaccinazione, evidenziate anche nell'ultimo rapporto AIFA, non siano dovute ad una preesistente elevata immunizzazione individuale che, associata ad una over-stimolazione del sistema immunitario attraverso vaccinazioni "al buio", possa essere stata concausa delle stesse reazioni avverse;

rispetto all'obbligo vaccinale imposto tramite il green pass rafforzato ricordiamo che il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.», all'art. 1, comma 2 recita: "L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione". In altri termini, se la sierologia è positiva, il nostro ordinamento prevedrebbe l'esonero dalle vaccinazioni, ma questa previsione non si applica per la Coronavirus-Disease-19.;

ad oggi non è possibile rinvenire in nessun canale del sito del Ministero della salute alcuna pubblicazione scientifica o report che indichi, per singole fasce di età, i dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, e quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

il mondo scientifico è sempre più orientato nel ritenere fondamentale ricorrere al ciclo vaccinale completo per proteggere i soggetti con vari gradi di fragilità, per età, patologie pregresse e co-morbilità, mentre rimarrebbe del tutto insensato vaccinare chiunque a prescindere da una composta valutazione dei rischi, soprattutto contro un virus ad RNA che si sapeva dall'inizio essere estremamente mutevole e che ad oggi ha manifestato, in appena due anni dalla comparsa, oltre tremila varianti contro le appena centoventinove varianti (meglio conosciute come ceppi) del virus influenzale negli ultimi cento anni;

negli ultimi mesi la ricerca si è concentrata sulla messa a punto e sperimentazione di un vaccino diverso da quelli fin qui autorizzati a mRNA, il c.d. "vaccino universale" che possa cioè bypassare l'incognita varianti risultando efficace su numerose e diverse proteine virali, pertanto a prescindere dalle mutazioni della proteina Spike;

alla luce di quanto sopra esposto, se poi si approfondiscono i rischi di reazioni avverse (che aumentano percentualmente al decrescere dell'età), appare del tutto priva di fondamento anche la decisione di somministrare il booster ai minori di anni 18, somministrazione tuttora non autorizzata, in questa fascia di età, nemmeno nei documenti ufficiali della Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), unica responsabile della valutazione del rapporto beneficio/rischio dei farmaci e vaccini mediante procedura centralizzata. Al contrario, EMA fornisce come indicazione quella di disporre di maggiori dati sulla vaccinazione prima di procedere in tal senso.

impegna il Governo

a rivedere la strategia vaccinale prevedendo il ricorso ai test per le risposte anticorpali come strumento utile alla pianificazione delle somministrazioni;

a garantire la trasparenza dell'informazione sulle evidenze scientifiche disponibili dedicando una apposita sezione del sito del Ministero della Salute alla pubblicazione di report che diano conto, per singole fasce di età, dei dati numerici della mortalità per Covid-19, e non con Covid-19, nonché di quelli relativi allo sviluppo della malattia severa e del long-Covid in soggetti sani e in soggetti con patologie pregresse e co-morbilità;

a sospendere la somministrazione del booster ai minorenni in assenza di ulteriori dati sulle vaccinazioni che supportino tale scelta secondo le indicazioni fornite dall'EMA o, in caso contrario, rendere noti i dati scientifici a supporto della arbitraria scelta italiana di somministrare il booster ai minori.

## **2-quater.100**

[Mantovani](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera a), dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:*

«9-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano ai cittadini e residenti in Italia per l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), cosiddetto "green pass rafforzato"».

## **G2-quater.1**

[Parente](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

premessi che:

è ampiamente dimostrato scientificamente che le guerre peggiorano la salute dei cittadini a causa dell'impossibilità di continuare a curarsi e soprattutto aumentano il rischio della diffusione delle malattie, specialmente parassitarie e infettive;

in un Paese come l'Ucraina, caratterizzato da un sistema sanitario già fragile, la guerra in corso rischia di avere gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini. Difatti, gli ospedali ucraini sono in difficoltà, sono stati bloccati molti interventi, anche quelli urgenti e sono state sospese cure essenziali dal Covid al cancro, dal diabete alla Tbc;

l'Ucraina è un'area ad alto rischio per la circolazione di malattie infettive, una su tutte, la poliomielite, a causa della bassa proporzione di vaccinati. Proprio a febbraio era partita una campagna per recuperare le somministrazioni perse nei bambini con l'obiettivo di vaccinarne oltre 140mila persone;

la guerra rischia di rappresentare un ostacolo insormontabile per questa massiccia campagna e le migliaia di persone costrette a rifugiarsi nelle stazioni delle metropolitane sono a rischio di infettarsi;

considerato che:

in Ucraina, al 28 febbraio 2022, era stato vaccinato con 2 dosi di vaccino Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, Sinovac, quindi con ogni tipo di vaccino disponibile per questo Paese, solo il 35% della popolazione, stando ai dati del Ministero della Salute Ucraino;

su oltre 43 milioni di abitanti, il 35% ha ricevuto 2 dosi e il 36% ha ricevuto una sola dose;

con lo scoppio della guerra, la fuga di centinaia di migliaia di persone, l'impossibilità di continuare le campagne di vaccinazione e di esecuzione dei tamponi molecolari e antigenici

per la ricerca del SARS-COV-2, il numero ridotto di abitanti che ha ricevuto la seconda dose, si è andato a sviluppare il rischio di un grave peggioramento della pandemia.

considerato inoltre che:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già espresso preoccupazione per la salute del popolo ucraino nell'escalation della crisi, richiamando la necessità di tutelare, anche nei periodi di crisi, il diritto alla salute e l'accesso ai servizi sanitari;

invero, ciò che sta accadendo si teme possa contribuire a una crescita dei contagi e una maggiore difficoltà da parte degli ospedali ucraini nell'assistere i pazienti più fragili. Noi dobbiamo offrire al popolo ucraino accoglienza, anche medica, che possa aiutarli ad evitare di ammalarsi;

impegna il Governo:

a facilitare un percorso sanitario per la popolazione Ucraina già devastata dalla guerra e indebolita dai viaggi dal loro paese. In particolare per le famiglie che già generosamente ospitano familiari provenienti dalle zone di guerra, offrendo accoglienza medica presso i nostri centri sanitari, fornendo ogni tipo di assistenza rispetto all'emergenza pandemica, sia sul territorio nazionale, quanto nella zona di guerra.

## **G2-quater.2**

[Malan, La Russa](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

impegna il Governo;

a dare disposizioni e, se necessario, adotti i relativi provvedimenti di urgenza, affinché, ai fini dell'applicazione delle norme riguardanti la validità e l'impiego delle certificazioni Covid-19, note anche come "Green Pass" e "Green Pass rafforzato", ogni cittadino italiano abbia la possibilità di scegliere il trattamento e le condizioni previste per un cittadino di altro stato.

## **2-quater.0.1**

[Granato](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

### **«Art. 2-quinquies**

*(Durata dei certificati COVID-19 per i soggetti guariti)*

1. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "12 mesi"».

## **2-quater.0.2**

[Granato](#)

**Precluso**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

### **«Art. 2-quinquies**

*(Esenzioni dalle vaccinazioni per mutazioni genetiche MTHFR)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Prima dell'effettuazione delle vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 che riguardino il ciclo vaccinale primario o dosi di richiamo è fatto obbligo, dietro prescrizione medica, di verificare la presenza della mutazione genetica MTHFR, la cui eventuale presenza è motivo di esenzione dalla predetta vaccinazione."».

### **2-quater.0.100**

[Mantovani](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-quinquies.**

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli insegnanti del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono esclusi dall'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

### **2-quater.0.101**

[Mantovani](#), [Coltorti](#), [Lorefice](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-quinquies.**

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale sono esclusi dall'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

### **3.1**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### **3.2**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 9, comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La certificazione di cui al presente comma ha una validità di nove mesi in presenza di un test anticorpale attestante un livello di anticorpi neutralizzante"».

### **3.3**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis», sopprimere la lettera b).*

### **3.4**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con circolare del Ministero della giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite diverse e meno stringenti modalità di svolgimento dell'attività processuale e amministrativa presso gli uffici giudiziari.»*

### 3.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

### 3.6

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

#### Precluso

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).*

### 3.7

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 9-septies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. I soggetti che si sottopongono a test antigenico rapido ai fini dell'accesso al luogo di lavoro sono esentati dal pagamento di tale prestazione."»

### 3.8

[Granato](#)

#### Precluso

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7.», sostituire le parole: «del 31 marzo 2022» con le seguenti: «del 5 marzo 2022»*

### 3.9

[Granato](#)

#### Precluso

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7.», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»*

### 3.10

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

«2-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: "1-quater. In favore dei soggetti con reddito annuo fino a 30.000 euro è assicurata la somministrazione di test antigenici rapidi in modo gratuito."»

### 3.0.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 3.1

*(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)*

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente:

"c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2."»

### 3.0.2

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 3.1**

*(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105)*

1. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, esibendo le necessarie certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.»

### **3.0.3**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

### **«Art. 3.1**

*(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi di ristorazione)*

1. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la lettera a) è soppressa.»

### **3.0.4**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

### **«Art. 3.1**

*(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)*

1. All'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungere infine le seguenti parole: "I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1."»

### **G3-bis.1**

[Pirro](#), [Endrizzi](#), [Mautone](#), [Marinello](#), [Giuseppe Pisani](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore " (A.S. 2542);

premesso che

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria» ha introdotto, tra le altre misure, l'obbligo di possesso del cosiddetto «super green pass» per l'accesso e l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico;

se prima era possibile accedere sui mezzi di trasporto con il green pass base, dal 10 gennaio è stato previsto l'obbligo di quello rafforzato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionale quali, treni dell'Alta velocità, aerei, navi;

i dati attuali evidenziano un miglioramento del quadro epidemiologico, con un significativo calo dei contagi ed un notevole alleggerimento della pressione ospedaliera, tanto

che l'orientamento del Governo è quello di non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, che pertanto cesserà il 31 marzo 2022;

impegna il Governo

a eliminare, dal 1 aprile 2022, l'obbligo di possesso delle certificazioni verdi per tutti i ragazzi di età inferiore ai 18 anni per viaggiare sui mezzi pubblici di trasporto;

a eliminare dal 1 aprile 2022, l'obbligo di possesso delle certificazioni verdi, per tutte le attività sportive, al chiuso o all'aperto, rivolte ai ragazzi minorenni con età inferiore ai 18 anni.

### **G3-bis.2**

[Malan](#), [La Russa](#)

**Precluso**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (A.S.2542);

premesso che:

un ordine del giorno in tal senso è già stato approvato in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (A.S. 2488), sia pure con la clausola di valutare l'opportunità dell'iniziativa, ma nulla di concreto è stato fatto;

impegna il Governo

ad adottare misure volte ad esentare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dall'obbligo di possesso del green pass per l'accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale.

### **3-sexies.1**

[Granato](#)

**Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

### **3-sexies.2**

[Granato](#)

**Precluso**

*Sopprimere il comma 1.*

### **3-sexies.3**

[Granato](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera b), n. 2), terzo periodo, sostituire le parole: «digitale integrata per la durata di cinque giorni» con le seguenti: «in presenza.».*

### **3-sexies.4**

[Granato](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) con due casi di positività nella classe, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza».

### **3-sexies.5**

[Granato](#)

**Precluso**

*Al comma 1, lettera c), numero 2), terzo periodo, sostituire le parole: «digitale integrata per la durata di cinque giorni» con le seguenti: «in presenza.».*

#### **G4.1**

[Zaffini](#)

#### **Precluso**

Il Senato,

in sede di esame e conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,

premesso che:

il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore» all'articolo 4 introduce l'obbligo, perfino per i bambini dai 6 anni di età, di indossare la mascherina FFP2 a scuola;

pertanto, in caso di positività i bambini sono costretti a indossare in classe, nei 10 giorni successivi e per un periodo di tempo che può raggiungere addirittura le 8 ore, delle mascherine altamente filtranti, non omologate per la loro età e con nessuna prova scientifica degli effetti sulla loro capacità polmonare;

sono già comparsi sul mercato dispositivi di protezione per bambini che in realtà non rispettano nessun requisito previsto dagli standard tecnici di riferimento, visto e considerato che nemmeno le normative sono state adattate prendendo in considerazione i parametri respiratori dei più piccoli;

impegna il Governo

a considerare, valutati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, l'opportunità di fornire le mascherine di tipo FFP2 ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni di età.

#### **5.1**

[Granato](#)

#### **Precluso**

*Sopprimere l'articolo.*

#### **5.2**

[Granato](#)

#### **Precluso**

*Sopprimere il comma 1.*

#### **5.3**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «sino al 28 febbraio 2022» con le seguenti: «fino al termine del lo stato di emergenza»;*

*b) sostituire le parole: «della popolazione» con le seguenti: «di tutta la popolazione»;*

*c) sopprimere le parole: «soggette all'autosorveglianza di cui all'articolo 4».*

#### **5.4**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fino a cessate esigenze, le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza ogni quindici giorni.»*

## 5.5

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#)

### Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto al comma 965 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234».

## 5.6

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

### Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le aziende sanitarie locali, previa convenzione con le scuole secondarie di primo e secondo grado di cui al comma 1, istituiscono propri presidi in prossimità delle strutture scolastiche medesime per la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, con la finalità di agevolare le procedure di tracciamento, autosorveglianza e contenimento pandemico.»

### 5.0.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5.1

*(Disposizioni in materia di insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado)*

1. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziati risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

### 5.0.2

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5.1

*(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)*

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.»

### 5.0.3

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### «Art. 5.1

*(Indennità di specificità infermieristica)*

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.»

### 5.0.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5.1

*(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)*

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 5.0.5

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### Precluso

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.1

*(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)*

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle

strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.6**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

#### **«Art. 5-bis.1**

*(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)*

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.7**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

#### **«Art. 5.1**

*(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)*

1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5.0.8**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-sexties.**

*(Teleassistenza e telemedicina)*

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

#### **5-quater.1**

[La Mura](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 gli articoli 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati.»

#### **6.1**

[Malan](#), [La Russa](#), [Zaffini](#)

#### **Precluso**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.»